



CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI
PALAZZO SALVIATI, ROMA

“IL MERCATO EUROPEO DELLA DIFESA: NORMATIVE E SVILUPPI”

*a cura di
Giovanni Gasparini*

PAPER - MARZO 2005



Osservatorio Strategico

CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI
PALAZZO SALVIATI, ROMA

L'Osservatorio Strategico è una pubblicazione del CeMiSS, Centro Militare di Studi Strategici, realizzata sotto la direzione del Gen. Isp. Carlo Finizio.

Anno VII – PAPER – Marzo 2005

INDICE

SOMMARIO

EXECUTIVE SUMMARY

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1 – ANALISI DELLE LISTE DEI MATERIALI
D'ARMAMENTO
DI **SANDRO RUGGERI**

CAPITOLO 2 – VERSO IL MERCATO COMUNE EUROPEO: UNA
PROPOSTA
DI **GIOVANNI GASPARINI**

CONCLUSIONI

APPENDICE
A CURA DI **FEDERICA DI CAMILLO**

NOTE SUGLI AUTORI

RINGRAZIAMENTI

L'Osservatorio Strategico viene realizzato dal CeMiSS al fine di contribuire al dibattito culturale e all'approfondimento della conoscenza delle tematiche strategiche. Quanto contenuto nelle analisi riflette, pertanto, esclusivamente il pensiero degli autori, e non quello del Ministero della Difesa né delle Istituzioni militari e/o civili alle quali gli autori stessi appartengono.

Questo Supplemento nasce da uno studio commissionato dal CeMiSS nell'ambito del Programma 2004.

L'Osservatorio Strategico è disponibile anche in formato elettronico (file PDF) nelle pagine CeMiSS del Centro Alti Studi per la Difesa:

www.casd.difesa.it

CeMiSS - Centro Militare di Studi Strategici
Palazzo Salviati
Piazza della Rovere, 83 00165 – ROMA
tel. 06 4691 3219 fax 06 6879779
e-mail relest.cemiss@casd.difesa.it

SOMMARIO

Il settore europeo della difesa è caratterizzato da una notevole frammentarietà riscontrabile a livello istituzionale, giuridico, operativo ed industriale: la mancanza di una definizione comune di cosa sia considerabile “militare” ne è sintomo e causa.

Allo stato attuale, per tutte le acquisizioni in cui un paese europeo ritenga sia in discussione la propria sicurezza nazionale, è di fatto possibile derogare alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici attraverso l’eccezione prevista dall’articolo 296 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE).

Una situazione sulla quale incide, a livello europeo, lo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa dell’Unione che sostiene un processo di maggiore integrazione dei mercati del settore: un’integrazione di stampo liberale volta a promuovere la competizione e l’efficienza delle produzioni.

Le ultime iniziative in proposito comprendono la Comunicazione della Commissione Europea del marzo 2003 e il Libro Verde del Settembre 2004 sugli appalti pubblici della difesa, l’inserimento delle cooperazioni strutturate permanenti in materia di difesa nel testo del nuovo Trattato-Costituzione e la creazione dell’Agenzia Europea per la Difesa che dispone di potenziali competenze sulle commesse militari.

Le condizioni di successo di tali iniziative affrontano le due problematiche complementari della messa a sistema dell’insieme delle vigenti normative internazionali e nazionali sui materiali militari e della preliminare definizione comune di cui sopra, sulla questione di cosa sia considerabile “militare”, ovvero la delimitazione del perimetro di mercato da disciplinare.

Si tratta di prerequisiti per l’applicazione di norme e deregolamentazioni comuni che, in quest’ultimo caso, restituiscano alla libera competizione aree indebitamente inserite nell’ambito militare.

In entrambi i casi si deve passare attraverso un accurato esame dei regimi e delle relative liste in vigore a livello nazionale, comunitario e internazionale per ottenerne un quadro sinottico di riferimento.

Le liste di equipaggiamenti militari attualmente utilizzate in Europa e qui considerate comprendono, in maniera non esaustiva, l’elenco dei materiali “warlike” del 1958 deliberato ai sensi dell’articolo 296 (ex 223) TCE, l’elenco comune delle attrezzature militari annesso al Codice di Condotta per le esportazioni di armi dell’Unione Europea del 2000 aggiornato e sostituito nel 2003, e quello relativo al Regolamento del Consiglio del 2003 che sospende l’applicazione dei dazi doganali per le importazioni nel territorio comunitario di talune armi e attrezzature ad uso militare.

L’esame, allargato sul piano nazionale alla lista italiana dei materiali d’armamento relativa alla legge n. 185 del 1990 modificata nel 2003, permette di valutare i riflessi giuridici ed operativi di un eventuale intervento regolamentare a livello europeo. Questa lista, come l’elenco annesso al Codice di Condotta europeo, trova diretto ancoraggio alla Munitions List relativa all’intesa intergovernativa di Wassenaar del 1996.

L’analisi comparata dei regimi e delle liste che disciplinano esportazioni, importazioni e transito di materiali e tecnologie militari ne considera - in vista della loro messa a sistema - genesi e valore giuridico, criteri metodologici di impostazione e di utilizzo.

La diversità fra queste normative discende dalla diversità di finalità strategiche e di non proliferazione alle quali sono preposte, ma soprattutto da una mancanza di chiarezza interpretativa della definizione del termine “militare” legata all’irrisolta alternativa tra una visione soggettiva di destinazione d’uso finale del bene, ed una oggettiva basata su requisiti e

caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, ovvero sull'intrinseco valore strategico. Il modello proposto segue un criterio innovativo - un mix tra il livello di sensibilità della tecnologia militare impiegata nel bene e le finalità dello stesso - che delinea una lista comune divisa in tre settori: bianco, grigio e nero.

Il primo, che potremmo definire "bianco", include tutti i beni di normale uso civile a tecnologia diffusa considerati finora 'militari' solo perché di utilizzo militare (ad esempio beni di consumo ordinario, vestiario, computer d'ufficio, etc...) e rientra ultimamente nel regime del Mercato Comune, come ogni altro bene.

Il secondo, settore "grigio", raggruppa i beni chiaramente "militari", il cui contenuto tecnologico li rende parte di un mercato *sui generis* in cui il lato della domanda è necessariamente limitato agli operatori istituzionalizzati autorizzati (ne sono esempio carri armati, aerei da combattimento, pezzi d'artiglieria, etc...).

Per tali prodotti non è auspicabile la libera concorrenza e circolazione *tout court* sia per i necessari controlli di sicurezza all'interno dell'Unione Europea sia, a maggior ragione, per l'assoluta necessità di controllarne l'esportazione al di fuori dei suoi confini.

Tuttavia, nell'ambito del processo di integrazione politica in corso e della ricerca di efficienza delle relative produzioni, si deve evitarne una totale esclusione da ogni forma di competizione a livello europeo: una competizione in questo caso inquadrata in regole "comuni" ma "speciali", ovvero più cautelative di quelle applicabili alla categoria precedente, al fine di mantenere un particolare livello di controlli.

Infine nel settore "nero", all'interno della stessa categoria dei beni militari, si trovano talune limitatissime specifiche attività che, per sensibilità del contenuto tecnologico e vastità d'impatto sulla realtà strategica, rimangono sotto diretto ed esclusivo controllo dei singoli Stati nazionali secondo l'eccezione prevista dall'articolo 296 TCE. Questo secondo un approccio realistico, almeno nel medio periodo e fino a che non si configuri un'autorità europea unificata adatta a gestirne le implicazioni politiche. Tali "armamenti strategici" comprendono essenzialmente armi di distruzione di massa, nucleari in particolare, e sistemi che ne rendono possibile l'impiego (vettori missilistici, ma anche sensori ad altissime prestazioni ed equipaggiamenti connessi a sistemi di crittografia e di guerra elettronica, etc...).

Il criterio adottato deve tener conto dei pregressi modelli normativi e liste annesse stratificatisi in tale campo, compresi quelli relativi ai prodotti *dual-use*, che per l'Unione Europea fanno capo ad un regime comunitario di controllo esistente ed aggiornato da dieci anni: i beni devono essere inseriti nel regime particolare del settore "grigio" in maniera graduale e in un arco di tempo sufficientemente lungo.

Un principio di progressività dunque, indispensabile a fronte dell'evoluzione degli scenari tecnologici ed economici riguardanti i sistemi d'arma, le piattaforme ed i componenti militari e delle perduranti implicazioni politiche della materia relative al ruolo delle discrezionalità governative.

La riforma strutturale proposta nel modello rappresenta un elemento chiave per una maggiore integrazione del mercato europeo della difesa attuata secondo un approccio di deregolamentazione differenziata delle produzioni: un processo di segmentazione delle stesse secondo un criterio di sensibilità tecnologica che approfondisca la questione della specificità dei beni "militari" per una delimitazione comune del mercato della difesa quanto più possibile univoca.

Un'apertura dei mercati nazionali alla competizione europea in tale campo è componente necessaria per la sopravvivenza di una base industriale e tecnologica valida e capace di soddisfare i requisiti operativi della comunitarizzazione delle politiche di difesa nazionali.

EXECUTIVE SUMMARY

The European defence sector is characterised by remarkable fragmentation, manifest at the institutional, juridical, operational and industrial levels: the lack of a common definition of what can be considered “military” is both a symptom and a cause of this.

Presently, for all acquisitions considered essential for national security, countries can *de facto* get around respect of community regulations on procurement through the exception provided for in Article 296 of the Treaty establishing the European Community (TEC).

This situation is affected, at the European level, by the development of the European Union’s security and defence policy, which supports a process of greater market integration in the sector - a liberalistic integration aimed at promoting competition and production efficiency.

The most recent initiatives in this field include the Communication of the European Commission of March 2003 and the Green Paper of September 2004 on defence procurement, introduction of permanent structured cooperation in defence in the new Constitutional Treaty, and establishment of the European Defence Agency with potential competences in defence procurement.

In order for these initiatives to be successful, two complementary issues have to be tackled: the re-ordering of all existent international and national regulations on military materials and the definition in common terms of what should be considered “military”, that is the delimitation of the market disciplined by the proposed model. Resolution of these two points is prerequisite to the application of common regulations and to deregulation which would, in the latter case, bring some areas improperly included in the military field back into the free market. Both cases call for an accurate examination of the regimes and relative lists in force at the national, community and international levels so that a synoptic framework of reference can be drawn up.

The lists of military equipment currently used in Europe and considered here include, but are not limited to, the list of “warlike” materials of 1958 deliberated by Article 296 (ex 223) TEC, the common list of military equipment annexed to the European Union’s Code of Conduct on arms exports of 2000 updated and replaced in 2003, and the list related to EU Council Regulations of 2003 suspending import duties on certain weapons and military equipment.

Extending examination at the national level to the Italian list of military material related to Law no. 185 of 1990 modified in 2003 makes it possible to evaluate the juridical and operational aspects of a possible regulatory intervention at the European level. This list, like the one annexed to the European Code of Conduct, is directly linked to the Munitions List of the 1996 intergovernmental Wassenaar Arrangement.

In view of a re-ordering, a comparative analysis of the regimes and relative lists regulating export, import and transfer of military materials and technologies considers their genesis, juridical value, methodological foundation and criteria for use.

The differences between these regulations stem from the differences in their strategic and non proliferation objectives, but especially from the lack of clarity in the definition of the term “military” related to the unsolved alternative between a subjective view of the materiel’s end-use, and an objective one based on technical-structural and design requirements and characteristics, that is on the intrinsic strategic value.

In accordance with an innovative criterion - a mix between the level of sensitivity of the military technology incorporated into the good and its use - the proposed model defines a common list divided into three sectors: white, grey and black.

The first sector, which could be defined as “white” includes all goods for normal civilian use incorporating widespread technology considered ‘military’ until now only because it is used by the military (e.g. ordinary consumer goods, clothing, office computers, ...) and ultimately falls within the Common Market regime like all other goods.

The second, the “grey” sector, gathers together goods that are clearly “military” (e.g. armoured vehicles, fighter planes, pieces of ordnance, ...) whose technological content makes them part of a specific market in which the demand side is necessarily limited to authorized institutional operators.

Deregulation and free circulation *tout court* of such products is not desirable both because of the security controls required within the European Union and, even more, for the absolute need for export control outside its borders.

Nevertheless, within the framework of the process of political integration under way and in order to promote the efficiency of related productions, these goods must not be totally excluded from all forms of competition at the European level: what is needed in this case is a kind of competition framed in “common” but “special” rules that are more protective than those applicable to the previous category to uphold a certain level of controls.

Finally in the “black” sector, in the same category of military goods, there are some very limited specific activities that, because of the sensitiveness of their technology content and their impact on strategic reality, remain under the direct and exclusive control of the single nation States in accordance with the exception foreseen in Article 296 TEC. Realistically, this will be the case in at least the medium period and until a unified European authority able to manage the political implications is established. These “strategic armaments” essentially include weapons of mass destruction, especially nuclear, and the systems that make possible their use (missile vectors, but also high performance sensors and equipment related to cryptographic systems and electronic war, etc...).

The criterion adopted must consider the previous regulatory models and related lists that have accumulated in this field, including those related to *dual-use* products (for the European Union, they are regulated by a community regime updated ten years-ago): the goods have to be introduced gradually into the particular regime of the “grey” sector over a sufficiently long period of time.

Hence, progressiveness is indispensable in facing the evolution of technological and economic scenarios concerning weapons systems, military platforms and components and the lasting political implications related to governmental discretionality.

The structural reform proposed in the model represents a key element for greater integration of the European defence market in accordance with an approach of differentiated deregulation of productions: they are segmented by means of a criterion of technological sensitiveness that delves into the question of the specificity of “military” products to provide for a common delimitation of the defence market that is as unambiguous as possible.

The opening of national markets to European competition in this field is needed for the survival of a viable industrial and technological base able to meet the operational requirements of the communitarization of national defence policies.

INTRODUZIONE

Il panorama del settore della difesa in Europa, nonostante le spinte integratrici intervenute in particolare nell'ultimo quinquennio, a partire dal Consiglio Europeo di Helsinki del 1999, risulta tuttora largamente frammentato.

Questa mancanza di unità si percepisce ad ogni livello: istituzionale, giuridico, operativo ed industriale; la mancanza di una definizione comune di cosa sia "militare" ne è allo stesso tempo sintomo e causa.

Nonostante gli ostacoli all'integrazione, si deve però riconoscere come sia in atto un progressivo percorso di avvicinamento, per approssimazioni successive, al risultato finale della comunitarizzazione delle politiche di difesa nazionali, obiettivo peraltro già compreso almeno in linea di principio nel trattato di Maastricht.

Il processo di integrazione del mercato europeo della difesa comporterà, sia pure in un'ottica di medio periodo e in modo progressivo, anche l'apertura dei mercati nazionali alla competizione europea.

Oggi, sul piano giuridico, per tutte le acquisizioni in cui un Paese europeo ritiene sia in discussione la sua sicurezza nazionale, è di fatto possibile derogare alla normativa europea sugli appalti pubblici.

Il fatto che i Paesi europei cerchino di limitare il ricorso all'art. 296 del Trattato (soprattutto dopo l'intervento della Corte di Giustizia Europea nella nota sentenza contro la Spagna) non può essere ritenuto un risultato soddisfacente, anche se, probabilmente, si potranno evitare casi troppo evidenti di difesa autarchica delle imprese nazionali.

Si è, però, ormai avviato un processo ineludibile verso una maggiore integrazione dei mercati, evidenziato dalla Comunicazione della Commissione Europea del marzo 2003, dal previsto inserimento delle cooperazioni strutturate permanenti nel campo della difesa all'interno del nuovo Trattato, così come della Agenzia Europea per la Difesa che, trattando il tema degli approvvigionamenti, finirà con l'influenzare anch'essa questo processo.

Non essendo possibile ipotizzare un passaggio degli equipaggiamenti alla libera circolazione (sia per i necessari controlli di sicurezza all'interno dell'Unione, sia, a maggior ragione, per l'assoluta necessità di controllarne l'esportazione al di fuori dei suoi confini), sarà necessario prevedere un regime particolare che, pur essendo inquadrato nelle regole comunitarie, garantirà il mantenimento di un particolare livello di controlli.

Da questo regime dovranno, per altro, essere esclusi quei prodotti che, per la loro natura strategica o altamente sensibile, i paesi vorranno mantenere sotto il loro diretto ed esclusivo controllo (equipaggiamenti connessi con gli armamenti atomici o crittografici o di sorveglianza e guerra elettronica, ecc.).

Ovviamente, i prodotti potranno essere inseriti in questo regime particolare solo gradualmente e in arco di tempo ragionevolmente lungo in ragione della loro importanza tecnologica militare.

Condizione necessaria per gli sviluppi delineati sopra, oggetto del Libro Verde sul mercato della difesa edito dalla Commissione Europea nel Settembre 2004, è la messa a sistema dell'insieme degli attuali regimi giuridici internazionali e nazionali, nonché il raggiungimento di una definizione unitaria di cosa si intenda per "armamenti" o "attrezzature militari".

Tutto questo presuppone un approfondito esame delle Liste di equipaggiamenti militari attualmente utilizzate in ambito europeo: quella del 1958 associata all'allora art. 223 del Trattato (oggi art. 296), quella del 1991 utilizzata per gli embarghi decisi dal Consiglio Europeo, quella del 2000 (rivista nel 2003) associata al Codice di Condotta per le esportazioni

militari dell'Unione Europea e quella del 2003 associata all'applicazione dei dazi doganali per le importazioni nel territorio comunitario.

Questo lavoro, in particolare, individua le reciproche differenze fra tali Liste. L'esame comparato, allargato alla Lista dei materiali di armamento associata alla Legge 185/90 sul controllo delle esportazioni militari italiane, permette di valutare i riflessi giuridici ed operativi di un eventuale intervento regolamentare a livello europeo.

Gli obiettivi dell'analisi condotta nel primo capitolo riguardano lo studio delle Liste di equipaggiamenti militari utilizzate in sede europea, specificando la loro genesi, impostazione e valore giuridico, i criteri metodologici, le caratteristiche e le modalità di utilizzo. Segue quindi un'analisi sinottica delle Liste e la comparazione con la Lista italiana dei materiali di armamento associata alla Legge 185/90.

La matrice che se ne ricava, proposta in appendice, costituisce la base per i ragionamenti del successivo capitolo, volto a delineare una definizione del mercato militare comune e il più possibile univoca, secondo criteri innovativi che riconoscano i mutamenti dello scenario politico, tecnologico ed economico di riferimento.

Dalla diversità delle liste scaturisce infatti il problema della definizione del perimetro del mercato, punto di partenza per la successiva proposta di liberalizzazione.

La riforma descritta, pur sposando un'ottica sostanzialmente liberale, assai simile a quella cui si ispira il Libro Verde della Commissione, approfondisce la questione della specificità dei beni per la difesa, suggerendo un approccio di deregolamentazione differenziata delle produzioni, a seguito di un processo di segmentazione delle stesse condotta secondo il criterio della sensibilità della tecnologia impiegata.

L'obiettivo finale è infatti di restituire progressivamente alla libera competizione aree indebitamente inserite nell'ambito militare, stimolare un livello di concorrenza accettabile e regolamentata nelle produzioni realmente militari, pur riconoscendo che all'interno di queste ultime ve ne sono alcune particolarmente sensibili che possono essere pertanto esentate da questo processo, secondo un'applicazione particolarmente restrittiva della definizione di "bene militare strategico".

Il testo è infine corredato di un'indispensabile Appendice, che offre al lettore l'opportunità di reperire con facilità i testi di base analizzati.

CAPITOLO 1

ANALISI DELLE LISTE DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

DI SANDRO RUGGERI

Introduzione

Gli assetti geostrategici emersi alla fine seconda guerra mondiale, con la conseguente suddivisione del mondo in due grandi blocchi contrapposti, hanno creato le premesse per lo sviluppo di una particolare cultura, cosiddetta di controllo delle esportazioni, presso gli Stati Uniti e presso gli Stati occidentali aderenti alla NATO, mossi dalla necessità di garantire la propria sicurezza con ogni mezzo utile.

Questa cultura si è sviluppata inizialmente intorno al concetto di embargo ed alla definizione di liste di materiali giudicati strategici sulla base della loro criticità.

Le liste d'embargo vennero viste come misura appropriata, pragmatica e capace di incidere positivamente nella sfera dei controlli preventivi che uno Stato deve attuare a garanzia della propria sicurezza e di quella dei paesi partner, amici o cooperanti.

Nelle fasi iniziali della guerra fredda fu promulgato dal Congresso statunitense l'*Economic Act* del 1948 per dare al Presidente la possibilità di regolamentare le attività commerciali nei settori rilevanti per la sicurezza nazionale.

Nel 1950 il sistema dei controlli americani fu allargato ai paesi NATO, cui si sono aggiunti successivamente Australia e Giappone, con l'apertura di un foro multilaterale di concertazione denominato "CoCom" (*Coordinating Committee for multilateral export controls*) con sede a Parigi.

Scopo del CoCom era di mantenere un embargo tecnologico nei confronti dell'ex URSS, dei suoi alleati e di tutti i paesi a regime comunista ovunque nel mondo per impedire la crescita di capacità militari.

Gli eventi storici successivi sfociati nello sfaldamento dell'ex blocco sovietico hanno ampiamente dimostrato quale rilevante ruolo abbia esercitato l'embargo indiscriminato di beni e tecnologie.

Dalla iniziale posizione ove nulla poteva essere esportato all'ex URSS tranne ciò che era espressamente autorizzato, il CoCom, man mano che il disgelo politico lo consentiva, pervenne alla decisione che tutto poteva essere esportato tranne ciò che era elencato in apposite liste di prodotti e tecnologie considerate critiche e/o strategiche.

Furono così elaborate tre specifiche liste, una relativa ai materiali militari, una a quelli industriali ed una a quelli nucleari, liste che i paesi aderenti al CoCom si impegnavano a trasporre nelle propri elenchi nazionali a garanzia, fra l'altro, sia degli impegni politici assunti che dell'uniformità di comportamento in caso di esportazione.

Per quanto riguarda le vicende italiane, i prodotti e le tecnologie listati dal CoCom sono stati inclusi dal Ministero del Commercio con l'Estero nella Tabella Export, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con apposito decreto ministeriale.

In sintesi, la cultura del controllo delle esportazioni si è sviluppata nel periodo della guerra fredda generando un sistema la cui struttura era basata essenzialmente su due pilastri: la normativa e le liste dei materiali.

Considerato che quelle liste sono state negoziate per raggiungere un preciso scopo politico, vale la pena rammentare quali sono stati i criteri strategici che hanno guidato il CoCom nella

loro compilazione:

Criterio d'impiego

Materiali, equipaggiamenti e tecnologie destinati alla progettazione ed alla produzione di materiali d'armamento;

Criterio di esclusività

Materiali ed equipaggiamenti rientranti in una tecnologia peculiare, la cui acquisizione avrebbe costituito, per i paesi sotto controllo, un ausilio importante e diretto per la progettazione e la produzione di materiali d'armamento;

Criterio di penuria

Materiali, equipaggiamenti e tecnologie di cui i paesi sotto controllo avevano penuria e la cui mancanza penalizzava notevolmente la produzione di materiali d'armamento.

L'evoluzione delle liste CoCom era basata su una filosofia di fondo imperniata sul presupposto che, allorquando un materiale concepito per uso militare trovava anche una sola applicazione civile, esso veniva derubricato dalla lista militare ed inserito in quella industriale. Al di là delle liste CoCom, nell'ultimo decennio sono state negoziate altre liste di materiali da sottoporre a controllo preventivo per scongiurare la costruzione di ordigni di distruzione di massa e loro vettori missilistici.

La definizione di dette liste per fini di non proliferazione è legata agli impegni politici assunti dai paesi aderenti a tre specifici regimi denominati:

“*Missile Technology Control Regime*” (MTCR), per la non proliferazione nel settore missilistico;

“*Nuclear Suppliers Group*” (NSG), per la non proliferazione nel settore nucleare;

“*Australia Group*” (AG), per la non proliferazione nel settore chimico-biologico.

Naturalmente anche le liste dei predetti regimi, come quelle del disciolto CoCom, sono state trasposte dai paesi aderenti in quelle nazionali, sempre nell'intento di garantire l'uniformità di comportamento in sede di esportazione.

Analogo percorso è stato seguito nei riguardi delle liste dei materiali chimici e biologici concordate nell'ambito dei trattati internazionali per la messa al bando delle armi chimiche e biologiche.

Genesi delle liste

Quanto sinora esposto costituisce una premessa per meglio inquadrare la genesi delle liste internazionali nonché l'evoluzione delle singole liste nazionali degli Stati aderenti all'Unione Europea, data la loro adesione a tutti i regimi di controllo delle esportazioni e le modalità di implementazione dei relativi impegni politici.

Per quanto riguarda il caso particolare dell'Italia, osserviamo che per decenni le liste internazionali sono state recepite in ambito governativo ed hanno avuto due sbocchi precisi:

- il Catalogo delle armi comuni da sparo, pubblicato dal Ministero dell'Interno;
- la Tabella Export, pubblicata dal Ministero del Commercio con l'Estero.

Quest'ultima, in particolare, è stata costantemente aggiornata in conformità con gli emendamenti delle liste internazionali sino all'entrata in vigore di due provvedimenti di legge che ne hanno assorbito i contenuti:

- la legge 185/90, relativa ai materiali d'armamento;

- il Regolamento Comunitario n. 3381/94, relativo ai beni ed alle tecnologie a duplice uso (civile/militare).

Con la legge 185/90 l'Italia, seppur tardivamente, si è dotata di un indispensabile strumento giuridico per il controllo delle esportazioni, ancorché caratterizzato da eccesso di ideologia ed inutile macchinosità burocratica tale da costituire un esempio unico nel suo genere, non seguito da nessuno dei Paesi partner che discutono, organizzano e disciplinano la medesima materia.

L'Italia, infatti, è rimasta senza una disciplina organica nel settore dei controlli preventivi fino al 1990, avendo sempre legiferato in maniera puntuale, spinta, per lo più, da necessità contingenti, pervenendo così:

- all'adozione di nuova normativa senza sopprimere del tutto quella precedente;
- alla creazione di più autorità competenti al rilascio di nulla-osta o di licenze di esportazione (Esteri, Difesa, Industria e Interno);
- al coinvolgimento, durante le fasi istruttorie, di Amministrazioni poco o nulla interessate alle problematiche relative ai controlli delle esportazioni.

Osserviamo, pertanto, che attualmente sono in vigore disposizioni per il controllo delle esportazioni dei materiali d'armamento e di Polizia nonché dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso che affondano le radici fino al lontano 1931.

Di seguito, i provvedimenti di legge cui fare riferimento nel merito:

- Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, r.d. 773/1931), artt. 28 e 31;
- Delibera del Consiglio dei Ministri della CEE in data 15 aprile 1958 che approva l'elenco dei materiali "warlike" ai sensi dell'art. 223 del Trattato di Roma;
- Legge 18 aprile 1975 n.110, per il controllo delle armi comuni da sparo;
- Decreto del Ministro del Commercio con l'Estero per la pubblicazione della Tabella Export e successivi aggiornamenti;
- Legge 9 luglio 1990 n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;
- Legge 27 febbraio 1992 n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;
- Regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni dei beni e delle tecnologie a duplice uso;
- Codice di Condotta dell'UE per le esportazioni di armi adottato in data 8 giugno 1998;
- Regolamento (CE) n.150/2003 del Consiglio della UE del 21 gennaio 2003 che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare per le importazioni nel territorio comunitario.

Le liste di seguito delineate, tuttora in vigore in Italia, sono da associare alla predetta normativa:

- Elenco dei materiali "warlike" associato all'art. 223 del Trattato di Roma, oggi 296 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE);
- Catalogo delle armi comuni da sparo, ai sensi della legge 110/75;
- Elenco dei materiali d'armamento, ai sensi della legge 185/90;
- Elenco dei materiali per uso militare e paramilitare, ai sensi del Codice di Condotta europeo adottato il 13 giugno 2000, aggiornato e sostituito dal Consiglio il 17 novembre 2003;
- Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, in ultimo emendato ed aggiornato dal Regolamento (CE) n. 1504/2004 del Consiglio;

- Elenco di armi ed attrezzature militari per le quali sono sospesi i dazi doganali all'importazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 150/2003.

Tale assetto normativo, peraltro, è il frutto di precise scelte politiche che hanno comportato la creazione di un mercato interno alla Comunità europea caratterizzato da due distinte situazioni, l'una, di beni che si spediscono liberamente fra partner, l'altra, di beni (quelli militari) che si trasferiscono previa acquisizione di una autorizzazione ministeriale stabilita caso per caso anche fra partner.

La realtà odierna pone in luce che non esiste ancora oggi un mercato degli armamenti all'interno della Comunità, né una politica intesa a regolamentarne la materia così come realizzato, ad esempio, per i beni a duplice uso.

Per questi ultimi, infatti, è stato istituito nel 1994 un pregevole regime di controllo che disciplina le esportazioni al di fuori dello spazio comunitario anche sulla base di una singola autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, indipendentemente dalla dislocazione della merce all'interno della comunità stessa.

L'origine delle due diverse velocità di mercato è la logica conseguenza di una precisa volontà politica tesa ad escludere dalle competenze della comunità le misure volte alla tutela della sicurezza dei singoli Stati e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico così come sancito dall'art. 223 del Trattato di Roma, oggi art. 296 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE).¹

La lista dei materiali e degli equipaggiamenti militari art.296 (ex art. 223)

Con una decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea (CEE), fu approvata in data 15 aprile 1958 una lista di materiali destinati a fini specificatamente militari (c.d. materiali "*warlike*"), la cui composizione era del tutto conforme a quella elaborata dal CoCom.

Non era ipotizzabile, infatti, una diversa elaborazione essendo gli Stati fondatori della CEE anche membri di quel Foro.

Le due liste, sebbene sovrapponibili fra di loro, avevano tuttavia valore giuridico e scopi diversi.

Il CoCom, quale Foro di concertazione intergovernativa, fondava l'impegno politico sul "*gentleman's agreement*" ed i suoi lavori erano coperti da assoluta segretezza.

Esso, pertanto, non era concepito come un trattato aperto da ratificare come quello, ad esempio, che istituì a suo tempo la CEE.

Le liste CoCom erano state concepite allo scopo di delimitare la portata dell'embargo lungo l'asse Ovest-Est, mentre la lista associata all'art. 223 ha rappresentato e tuttora rappresenta un

¹ Articolo 296 del Trattato istitutivo della Comunità europea:

1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificatamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

ambito di sovranità nazionale su materiali che sono stati esclusi dalle regole del mercato comune.

Tale esclusione fu voluta essenzialmente dal Gen. De Gaulle, il quale ne fece una “conditio sine qua non” per l’adesione della Francia al mercato comune.

In analogia con la lista militare CoCom, denominata “*Munitions List*” (ML), anche quella dei materiali “*warlike*” è suddivisa in 15 categorie come segue:

1. Armi da fuoco portatili e automatiche;
2. Materiale d’artiglieria, apparati fumogeni, lanciagas e lanciafiamme;
3. Munizioni destinate alle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2;
4. Bombe, torpedini terrestri e siluri, razzi e ordigni teleguidati;
5. Materiale per la direzione del tiro per scopi militari;
6. Carri e veicoli specialmente concepiti per l’impiego militare;
7. Agenti tossici o radioattivi;
8. Polveri, esplosivi e agenti di propulsione liquidi o solidi;
9. Navi da guerra e relativi equipaggiamenti speciali;
10. Aeronavi e relativi equipaggiamenti per impiego militare;
11. Materiale elettronico per impiego militare;
12. Apparecchi per la ripresa di vedute, specialmente concepiti per l’impiego militare;
13. Altri equipaggiamenti e materiale (...) specialmente concepito per uso militare;
14. Parti e pezzi speciali del materiale contemplato nel presente elenco, specialmente concepiti per impiego militare;
15. Macchine, equipaggiamenti e utensili esclusivamente concepiti per lo studio, la fabbricazione, la prova e il controllo delle armi, munizioni e ordigni per impiego unicamente militare, contemplati nel presente elenco.

Seppur non esplicitate nell’elenco dei materiali “*warlike*”, si aveva tuttavia la comune comprensione a farvi ricadere anche le armi per l’uso dell’ energia nucleare.

Mentre le vicende successive al 1958 hanno visto la lista militare CoCom in continua

² In coordinamento con la Amministrazioni seguenti: Affari Esteri, Interno, Economia, Attività Produttive.

³ Con D.M. 23 settembre 1991 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1991, n. 237) è stato approvato l’elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dal secondo comma del presente art. 2. Nuovi elenchi sono stati approvati successivamente con D.M. 28 ottobre 1993 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), con D.M. 1° settembre 1995 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221, S.O.) e con D.M. 13 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171, S.O.).

⁴ L’elenco italiano tuttavia, diversamente dalla Munitions List, non include le armi sportive, da caccia e le relative munizioni, nonché le armi comuni e le relative munizioni destinate all’uso civile (self defence) regolate dalla legge 110/75. Queste armi infatti, non rispondono alla definizione “specially designed for military use”, ma restano comunque sottoposte alle autorizzazioni ed ai controlli delle Autorità di Polizia in caso di esportazione.

⁵ Il 17 novembre 2004 il Parlamento Europeo ha adottato un rapporto della Commissione affari esteri che chiede al Consiglio di rendere più vincolante il Codice di Condotta e previsto la creazione di un’Agenzia europea per il controllo delle esportazioni di armi.

⁶ L’elenco italiano tuttavia, diversamente dalla Munitions List, non include le armi sportive, da caccia e le relative munizioni, nonché le armi comuni e le relative munizioni destinate all’uso civile (self defence) regolate dalla legge 110/75. Queste armi infatti, non rispondono alla definizione “specially designed for military use”, ma restano comunque sottoposte alle autorizzazioni ed ai controlli delle Autorità di Polizia in caso di esportazione.

⁷ In inglese “specially designed for”.

⁸ Il 17 novembre 2004 il Parlamento Europeo ha adottato un rapporto della Commissione affari esteri che chiede al Consiglio di rendere più vincolante il Codice di Condotta e di prevedere la creazione di un’Agenzia europea per il controllo delle esportazioni di armi.

evoluzione, quella “*warlike*” della CEE, invece, è rimasta immutata sino ai giorni nostri, probabilmente per mancanza di interesse da parte degli Stati membri a rimettere in discussione le decisioni assunte nel 1958.

Il mancato aggiornamento, tuttavia, non ha impedito ai paesi comunitari di avvalersi della possibilità derogatoria offerta dall’art. 223 sia per materiali “*warlike*” non compresi nel suddetto elenco sia per quelli “non *warlike*”, compresi o meno nell’elenco medesimo, quando destinati a fini specificamente militari.

In buona sostanza, quindi, l’art. 223 è stato utilizzato dagli Stati membri in maniera tale da mantenere ben stretta la competenza nazionale sulla produzione ed esportazione di materiali d’armamento, anche a costo di interpretazioni di tipo estensivo o arbitrario.

D’altro canto, il linguaggio a suo tempo usato per l’elaborazione della lista dei materiali militari era alquanto ambiguo, di ampia accezione ed in molti casi non accompagnato dalla definizione dei termini usati, sicché ogni Stato membro aveva piena discrezionalità nello stabilire se un dato materiale rientrasse o meno in una delle 15 categorie.

Pertanto, secondo la logica redazionale del CoCom, l’elenco non avrebbe potuto essere di tipo puntuale perché sicuramente qualche materiale ne sarebbe rimasto escluso.

L’elenco, in effetti, doveva consistere in una lista di tipo illustrativo e l’istestazione di ogni categoria doveva rappresentare solamente il cappello entro cui far ricadere il maggior numero possibile di “*items*” attraverso l’uso di termini quali:

“per scopi militari”, “per impiego militare”, “di carattere militare”, “impiego unicamente militare”, “relativi equipaggiamenti speciali”, “specialmente concepiti per impiego militare”, espressioni queste che sembrano ricondurre per lo più ad un ambito soggettivo, ovvero all’uso che ne farebbe il destinatario finale, e non a criteri oggettivi quali le “caratteristiche tecnico-costruttive e di progetto di materiali costruiti per esclusivo uso militare”.

Il Catalogo delle armi comuni da sparo ai sensi della legge 110/1975

Con riferimento al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), il Ministero dell’Interno è stata la prima autorità nazionale ad assumere piena competenza in materia di armi e munizioni.

Gli articoli 28 e 31 del TULPS, in particolare, dettano norme, rispettivamente, per le armi da guerra e per quelle non da guerra.

Successivamente, con l’entrata in vigore della legge 110 del 1975 è stato istituito, ai sensi dell’art.7, il catalogo delle armi comuni da sparo.

La legge 110/75 ha introdotto, peraltro, il concetto delle armi e delle munizioni da guerra o tipo guerra, distinguendole da quelle comuni, in modo da consentire per queste ultime la catalogazione e quindi la destinazione all’uso civile.

Sono state iscritte a catalogo le armi per uso sportivo, per la caccia e per la difesa personale, in grado di funzionare in modo semi-automatico ovvero a ripetizione semplice ordinaria (armi lunghe) o a caricamento semi-automatico o rivoltelle (le armi corte).

La caratteristica del tiro a raffica, invece, appartiene alle armi destinate esclusivamente all’uso militare.

Ogni attività relativa alle armi ed alle munizioni iscritte a catalogo in termini di fabbricazione, importazione, esportazione, possesso, rientra nelle competenze delle autorità di polizia (Questore e Prefetto).

L'elenco dei materiali d'armamento ai sensi della legge n. 185 del 1990

La legge n. 185/90, recante il titolo “nuove norme in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito del materiale d'armamento”, ha istituito per la prima volta in Italia un vero e proprio regime di controllo, con la previsione, fra l'altro, di sanzioni penali per i trasgressori.

Il regime precedente (Tabella Export), essendo ancorato ad un decreto ministeriale, poteva prevedere solamente sanzioni pecuniarie in via amministrativa.

La legge 185/90 ha comportato, inoltre, il trasferimento della competenza in materia di esportazione dal Ministero del Commercio con l'Estero al Ministero degli Affari Esteri, presso il quale è stata istituita una apposita struttura per il rilascio delle autorizzazioni denominata “Unità Autorizzazioni Materiali d'Armamento” (UAMA).

L'intera impalcatura della legge si basa sulla classificazione dei materiali e perciò sulla loro inclusione od esclusione dall'elenco.

Il regime delle autorizzazioni muove, infatti, dall'esigenza di assoggettare al controllo diretto dello Stato l'esportazione dei materiali d'armamento e, per converso, di demandare alle autorità di polizia locale il controllo dei materiali non compresi nell'elenco e riconducibili alla categoria delle armi comuni da sparo.

La nuova legge ha posto quindi fine ad una situazione di carenza legislativa in un settore molto delicato, con la concezione di un articolato sistema di controllo politico-amministrativo sulle operazioni di esportazione, importazione e transito non solo dei materiali d'armamento ma soprattutto delle relative tecnologie.

L'articolo 2 di detta legge, in particolare, è interamente dedicato ai materiali, alla loro classificazione ed alle modalità di aggiornamento del relativo elenco.

Il comma 1 enuncia il criterio-guida per la definizione dei materiali e recita come segue: *“sono materiali d'armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia”*.

Il comma 2 stabilisce la classificazione in categorie.

Il comma 3 assegna al Ministero della Difesa² il compito di promulgare con apposito decreto l'elenco dei materiali d'armamento e successivi aggiornamenti avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, all'evoluzione tecnologica ed agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

La prima pubblicazione curata dalla Difesa è avvenuta in data 23.09.91, G.U. n. 237,³ mentre il Ministero del Commercio con l'Estero ha continuato ad aggiornare la Tabella Export, ormai depurata dei materiali d'armamento, contenente solamente i prodotti di elevata tecnologia a duplice uso.

Detta Tabella è stata superata, a sua volta, dall'approvazione del Regolamento Comunitario (CE) n. 3381 del 1994 e dei suoi cinque allegati, di cui il primo dedicato alla lista dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Analizzando i contenuti dell'elenco emanato dalla Difesa nel 1991, emerge che non tutti i materiali inclusi nelle varie categorie definite dal legislatore della 185/90 erano ascrivibili ad armamento vero e proprio.

Vi comparivano, infatti, molti materiali di uso duale, in gran parte prelevati dalle liste internazionali dei regimi di non proliferazione “*Missile Technology Control Regime*” (MTCR) e “*Nuclear Suppliers Group*” (NSG), che in quel periodo storico necessitavano di una copertura legale ben più rigorosa di quella offerta dalla Tabella Export, la quale, come già accennato, non prevedeva sanzioni penali per i trasgressori.

L'inserimento di alcuni materiali di tipo duale nell'elenco dei materiali d'armamento ha consentito, in ogni caso, all'Italia di implementare in maniera adeguata gli impegni politici assunti nell'ambito di quei regimi di non proliferazione.

Tuttavia, con l'approvazione del Regolamento Comunitario n. 3381 del 1994, i materiali di interesse missilistico e nucleare di uso duale sono stati restituiti al loro ambito naturale, ovvero alla lista dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Il processo di armonizzazione dell'elenco nazionale alla *Munitions List* (ML) del CoCom, non solo in termini di contenuto ma anche di struttura, si è quasi del tutto completato con il terzo aggiornamento pubblicato nella G.U. n. 221 del 21 settembre 1995.

Mentre le prime due edizioni dell'elenco erano state elaborate mantenendo l'intestazione delle categorie così come riportate dall'art. 2 della legge 185, la terza edizione del 21 settembre 1995, invece, ha registrato un radicale cambiamento strutturale con l'adozione delle categorie definite dalla ML.⁴

Si sono ottenuti, in tal modo, vari benefici in termini di maggiore comprensione, chiarezza e conformità di linguaggio alle liste internazionali, a tutto vantaggio sia degli operatori del settore che delle Amministrazioni interessate al rispetto degli impegni assunti nelle sedi internazionali.

L'ancoraggio dell'elenco dei materiali d'armamento alla ML è rimasto immutato fino a che non è subentrato un nuovo impegno internazionale in sostituzione del CoCom.

Vale la pena rammentare che il crollo del muro di Berlino non ha travolto con sé il CoCom, avendo questo organismo continuato ad operare fino al 31 marzo 1994 ma con una nuova funzione, quella della cooperazione.

Infatti, per consentire ai paesi dell'ex blocco comunista di accedere alle tecnologie occidentali necessarie a facilitarne la crescita in senso democratico, fu creato il "*CoCom Cooperation Forum*" (CCF).

Il CCF aiutò quei paesi a dotarsi di normative e di sistemi di controllo adeguati agli standard internazionali concordati.

Grazie a quell'impegno, anche i Paesi dell'est europeo oggi sono parte integrante delle partnership nei Fori multilaterali che discutono di controllo delle esportazioni.

Come già accennato, il CoCom è stato dismesso il 31 marzo 1994, quando ormai la collettività internazionale aveva maturato la consapevolezza che i materiali controllati dal disciolto Foro necessitavano comunque di controllo e non lasciati "orfani" ed in libertà, situazione questa inaccettabile alla luce dei crescenti rischi alla sicurezza globale posti dall'esistenza di programmi di proliferazione nucleare, chimica, biologica e loro vettori missilistici.

Il vuoto temuto è stato colmato da un nuovo organismo di concertazione intergovernativa denominato "*Wassenaar Arrangement*".

Le liste del "Wassenaar Arrangement (WA) on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies"

Il negoziato per la definizione delle liste dell'intesa di Wassenaar fu avviato ponendo al centro delle discussioni le liste del disciolto CoCom, accompagnate tuttavia dai seguenti criteri di selezione:

- evitare l'inclusione dei materiali già elencati da altri regimi di controllo al fine di non generare confusione per doppia copertura;
- i materiali d'armamento sono quelli che rispondono alla definizione "appositamente progettato per uso militare";

- i beni e le tecnologie a duplice uso sono quelli che rappresentano l'elemento chiave per l'indigeno sviluppo, produzione, uso o miglioramento di capacità militari. E' richiesta, al riguardo, una chiara ed oggettiva descrizione dei materiali da selezionare, considerando anche la loro disponibilità al di fuori della partnership e la possibilità concreta del controllo.

Il risultato del lungo negoziato basato su quei criteri ha consentito all'intesa di Wassenaar di assorbire molti dei materiali controllati dalle tre liste dell'ex CoCom denominate "Munitions List", "Industrial List" ed "Atomic Energy List".

Di queste, le prime due sono state fatte proprie dall'intesa di Wassenaar e la terza dal regime di non proliferazione nucleare "N.S.G.".

Il cambio della composizione delle liste riflette sia l'evoluzione delle medesime dal CoCom al WA sia il cambio della natura del controllo.

Le liste del CoCom erano essenzialmente liste d'embargo comprendenti anche materiali di media e/o bassa tecnologia; quelle del WA, invece, rappresentano uno strumento di coordinamento delle singole politiche nazionali sui materiali d'armamento e sui beni di elevata tecnologia a duplice uso.

D'altra parte, il WA nasce in un contesto geostrategico profondamente cambiato e non si pone contro alcuno Stato o gruppi di Stati.

In sostanza, con il WA si assiste da un lato alla rinazionalizzazione delle politiche di esportazione e di controllo, dall'altro ad una maggiore liberalizzazione degli scambi attraverso lo snellimento delle liste ed una riduzione dei paesi implicitamente considerati ostili.

Due sono le liste di controllo del WA:

- "Munitions List" (ML) ;
- "List of Dual-Use Goods and Technologies".

Esse rappresentano l'unico ambito internazionale ove si discute di controllo delle esportazioni di armamento convenzionale e di materiali strategici ad alta tecnologia a duplice uso.

Sebbene il linguaggio usato per descrivere i materiali di quelle liste abbia registrato un significativo progresso in termini di chiarezza ed efficacia rispetto al passato, non è mancata l'occasione per ulteriori miglioramenti.

Infatti, in sede di riesame dell'intesa dopo i primi tre anni di funzionamento, è stato affidato proprio all'Italia il compito di rivedere le liste nei termini seguenti:

"Consider the extent to which the control lists reflect technological developments and experience gained by Participating States, including the field of dual use goods and technologies critical for indigenous military capabilities."

Sulla base di detto mandato l'Italia avanzò la proposta per la ML di pervenire ad una chiara interpretazione e definizione delle parole chiave *"specially designed for military use"*, anche allo scopo pratico di evitare l'inclusione nella ML di *items* e relative tecnologie che, in effetti, avrebbero potuto non ricadere in quella definizione e, conseguentemente, avrebbero potuto essere meglio controllate nell'ambito della lista dual-use.

Per quanto riguarda la lista dual-use, invece, l'Italia sollecitò i partner a rivedere le descrizioni degli *items* in maniera più oggettiva, ovvero sulla base del loro intrinseco valore strategico e non in riferimento ai loro possibili "end-uses".

Quest'ultimo suggerimento è stato accolto con largo favore, mentre le discussioni per la definizione del termine *"appositamente progettato per uso militare"*, sebbene agevolate da una analitica ed esaustiva proposta inglese, hanno registrato le riluttanze di alcuni partner, in particolare degli Stati Uniti.

Le giustificazioni fornite nel merito hanno sottolineato l'opportunità di evitare l'insorgere di

questioni di carattere eminentemente giuridico che avrebbero inciso negativamente sulla sfera delle discrezionalità governative in materia di armamenti.

Il mancato accordo circa la definizione di quelle parole chiave, peraltro largamente usate nell'ambito della ML, ha lasciato un vuoto non facilmente colmabile, almeno nel breve periodo, anche se il dibattito della questione è servito a creare un "common understanding" sulla portata della definizione medesima all'interno della partnership del Wassenaar Arrangement.

Si riassumono, di seguito, gli elementi di spicco dei predetti Fori multilaterali onde fornire un quadro d'insieme sulle modalità di utilizzo delle liste elaborate dall'intesa di Wassenaar e dai regimi di non proliferazione.

"WASSENAAR ARRANGEMENT" (WA)

Finalità

"The Wassenaar Arrangement" è un'intesa informale a livello intergovernativo che si propone di contribuire alla sicurezza ed alla stabilità internazionale e regionale mediante la trasparenza ed il senso di responsabilità nei trasferimenti di materiale d'armamento convenzionale e di prodotti di elevata tecnologia a duplice uso (civile/militare) al fine di prevenire l'accumulazione destabilizzante di armamenti.

Gli Stati partecipanti si impegnano con le loro politiche nazionali ad assicurare che i trasferimenti di detti materiali non contribuiscano all'accrescimento di capacità militari in grado di costituire rischio per la stabilità internazionale e regionale.

L'intesa si pone a completamento ed a rafforzamento, e non in sovrapposizione degli esistenti regimi di non proliferazione nucleare, missilistica e chimico/biologica.

Contrariamente al CoCom, il WA non è diretto contro alcuno Stato o gruppi di Stati, non impedisce le normali transazioni commerciali condotte legalmente e non interferisce con il diritto degli Stati di acquisire gli strumenti idonei per soddisfare le proprie legittime esigenze di difesa nel rispetto dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Contesto e sviluppo

Come accennato in precedenza, il nuovo corso storico, simboleggiato dalla caduta del muro di Berlino, portò in seno al CoCom una crisi cui si è data risposta con la creazione del CCF, non essendo sostenibile mantenere un embargo verso paesi non più appartenenti al Patto di Varsavia.

L'evoluzione dal CoCom al CCF ha posto le basi per una nuova intesa aperta anche ai paesi dell'est europeo, sulla spinta della comune volontà di scongiurare che i materiali controllati dal disciolto CoCom potessero essere agevolmente acquisiti da paesi intenzionati a perseguire programmi di proliferazione di armamenti e di ordigni di distruzione di massa.

Dopo circa due anni di attività negoziali portate avanti da tre distinti gruppi di lavoro (il primo per le procedure di controllo, il secondo per le liste dei materiali ed il terzo per gli aspetti amministrativi) l'intero pacchetto è stato approvato a livello politico in una riunione presso Wassenaar (L'Aia) nel dicembre 1995.

Vienna ospita il segretariato dell'intesa ove si tengono anche le riunioni per il suo funzionamento.

Composizione

Aderiscono 34 membri:

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Funzionamento

A differenza del CoCom, organismo sovraordinato all'approvazione dei progetti di esportazione dei paesi ad esso aderenti, il Wassenaar si caratterizza per la sua natura strettamente consensuale, ove le sue liste di controllo non sono più subordinate ad una politica definita, ma sono il mezzo di coordinamento delle singole politiche di esportazione che lasciano la decisione finale di esportare nella piena discrezionalità e sovranità nazionale.

Anche se il WA può sembrare un'intesa di profilo più basso del CoCom, politicamente segna un indubbio progresso per le finalità più ambiziose e per il coinvolgimento della maggior parte dei paesi produttori ed esportatori di armamenti (salvo la Cina), permettendo, fra l'altro, un'azione più incisiva dell'ONU, l'unico foro internazionale in cui si è tentato di trattare contemporaneamente il problema della proliferazione e dell'export di armamenti.

Non va trascurato, inoltre, il fatto che i partecipanti del WA sono stimolati ad interiorizzare un codice di comportamento che implica una maggiore responsabilità soggettiva ed oggettiva nei trasferimenti di armamento convenzionale o di prodotti e tecnologie a duplice uso.

Il meccanismo di funzionamento si basa essenzialmente sullo scambio di informazioni che possono riguardare qualsiasi aspetto ritenuto rilevante ai fini del coordinamento delle politiche nazionali.

Sono previste, inoltre, riunioni di carattere tecnico per l'aggiornamento delle liste e delle relative procedure di controllo.

In una visuale operativa, uno degli aspetti salienti riguarda la notifica dei dinieghi ad esportare, i quali tuttavia non costituiscono vincolo per i partner.

Le notifiche sono espresse su base volontaria.

In ogni caso, l'eventuale autorizzazione ad esportare materiali sensibili già oggetto di diniego comporta l'obbligo di una comunicazione prima del rilascio della relativa licenza.

Attività dei singoli paesi aderenti

Le decisioni assunte nelle riunioni di carattere politico del WA sono di norma immediatamente applicabili presso tutti i paesi aderenti e, ove necessario, fatte recepire dalle rispettive legislazioni nazionali.

La trasposizione delle liste dell'intesa in quelle nazionali costituisce l'esempio più qualificante di adeguamento normativo.

Vi sono alcuni paesi, quali il Canada ad esempio, che pubblicano le liste internazionali nella propria Gazzetta Ufficiale così come concordate nella sede internazionale e con l'intestazione del regime di appartenenza.

Altri paesi, invece, seguono percorsi diversi, come si verifica, peraltro, per quelli aderenti all'Unione Europea, disponendo questi ultimi, come già accennato in precedenza, di un apposito regolamento per i materiali a duplice uso, la cui lista riunisce in 10 categorie tutti gli

items delle liste internazionali.

Compete, pertanto, alla Commissione Europea di:

- provvedere all'aggiornamento della lista comunitaria di beni a duplice uso in conformità agli emendamenti della liste internazionali;
- pubblicare detta lista nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione medesima.

Per quanto riguarda, invece, i materiali d'armamento, ciascuno Stato comunitario deve provvedere singolarmente all'aggiornamento del proprio elenco, permanendo tuttora l'esclusione sancita dall'art. 223 del Trattato di Roma, oggi 296 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE).

“MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME” (MTCR)

Finalità

MTCR è un accordo informale a livello intergovernativo creato nel 1987 per controllare i trasferimenti di prodotti e tecnologie di interesse missilistico, con il fine di scongiurare la proliferazione di vettori in grado di trasportare ordigni di distruzione di massa di peso non inferiore a 500 kg. per un raggio non inferiore a 300 km.

Gli eventi della guerra del Golfo hanno spinto i partner ad estendere il controllo a vettori in grado di trasportare ordigni di distruzione di massa, indipendentemente dal carico utile.

Contesto e sviluppo

La preoccupazione insorta a causa della non adesione di taluni paesi al trattato di non proliferazione nucleare (NPT) spinse il gruppo dei paesi G7 ad esaminare la possibilità di attuare un accordo internazionale teso al controllo dei trasferimenti di tecnologie missilistiche con capacità nucleare proprio verso quei paesi.

Dopo tre anni di laboriose trattative fra i Sette, l'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 1987.

La formalizzazione è avvenuta mediante lo scambio di Note Verbali ed Allegati (Promemoria riservato, Direttive, Liste dei prodotti e tecnologie di interesse missilistico) dei quali soltanto il Promemoria riservato è stato mantenuto segreto.

I rimanenti documenti, invece, sono stati divulgati al fine di agevolare l'adesione di nuovi paesi.

Composizione

Aderiscono 34 membri:

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Funzionamento

Il meccanismo di controllo si fonda sull'impegno politico dei paesi aderenti a non sostituirsi al partner che abbia notificato il diniego ad esportare materiali e/o tecnologie di interesse missilistico verso destinazioni considerate a rischio o che non offrono adeguate garanzie.

Il rischio di proliferazione viene valutato in sede di controllo dei progetti di esportazione con particolare riferimento a:

- aspetti relativi alla proliferazione nucleare, chimica e biologica;
- programmi missilistici e spaziali dello Stato ricevente;
- potenziale sviluppo industriale di vettori per ordigni di distruzione di massa, diversi dagli aeromobili con equipaggio a bordo;
- garanzie fornite dallo Stato ricevente;
- possibilità del ricorso ad accordi multilaterali in materia di cooperazione missilistica.

Non esiste una sede istituzionalizzata delle annuali riunioni plenarie dell'MTCR, le conferenze sono ospitate a turno dai paesi membri.

A latere della conferenza plenaria si svolgono abitualmente riunioni per lo scambio di informazioni, per la definizione di aspetti di carattere tecnico-procedurale e per l'aggiornamento della lista dei prodotti e delle tecnologie di interesse missilistico.

Attività dei singoli paesi aderenti

Le decisioni assunte in sede plenaria vengono immediatamente adottate e, quando necessario, trasportate all'interno delle singole legislazioni nazionali.

Al riguardo si rileva che i materiali e le tecnologie di interesse missilistico costituenti la lista di controllo MTCR sono in gran parte classificabili di duplice uso ed in minima parte armamento.

Conseguentemente, detti materiali trovano riscontro nei rispettivi elenchi nazionali.

“NUCLEAR SUPPLIERS GROUP” (NSG)

Finalità

NSG è un'intesa informale a livello intergovernativo cui partecipano i paesi in grado di produrre materiale nucleare o che possiedono la tecnologia ad esso correlata.

L'intesa, nel rispetto degli articoli I, II e III del “Non Proliferation Treaty” (NPT), si prefigge di eliminare il rischio della proliferazione di ordigni nucleari garantendo che i trasferimenti di materiali nucleari o di interesse nucleare avvengano esclusivamente per usi civili e pacifici dell'energia nucleare.

Contesto e sviluppo

La nascita dell'NSG trae origine dalle preoccupazioni suscitate nella collettività internazionale dall'esplosione di un ordigno nucleare in India nel maggio 1974.

Fu riconosciuta l'esigenza della creazione di un'intesa fra i paesi maggiormente fornitori di materiale nucleare al fine di dare una risposta più adeguata per contrastare il rischio crescente della proliferazione.

Aderirono all'intesa non solo i principali paesi fornitori di tecnologia nucleare, ma anche coloro che non avevano ancora aderito al trattato di non proliferazione (NPT).

NSG elaborò un pacchetto di norme per la gestione delle esportazioni di materiali nucleari, norme successivamente riassunte e diramate dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) nel 1978 con il documento AIEA “INFCIRC 254”.

Nel 1990 la conferenza di revisione dell'NPT indusse gli Stati aderenti all'NSG ad adottare

misure ancora più restrittive, fra cui la clausola “*full scope safeguards*”, consistente nell’accettazione di controlli ed ispezioni AIEA sulle attività nucleari del paese ricevente.

Le misure intraprese non impedirono all’Irak, membro dell’NPT, di elaborare un programma clandestino di sviluppo nucleare che in seguito portò il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ad intervenire.

Dal 1992 in poi l’NSG ha adottato varie misure intese a:

- regolamentare il trasferimento di materie fissili e relative tecnologie e materiali (a duplice uso) suscettibili di applicazione nucleare o non nucleare in grado di essere utilizzati per la realizzazione di ordigni nucleari o per attività a ciclo di combustibile senza salvaguardie. Le relative disposizioni furono pubblicate nell’allegato 2 alla circolare AIEA “INFCIRC 254”;
- porre come condizione irrinunciabile per ogni fornitura nucleare l’accettazione dei controlli AIEA “*full scope safeguards*”.

Composizione

Aderiscono 44 membri:

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Slovacchia, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Funzionamento

Non esiste una sede istituzionalizzata per le annuali riunioni plenarie NSG, le conferenze sono ospitate a turno dai paesi membri.

A latere della conferenza plenaria si svolgono abitualmente riunioni per lo scambio di informazioni, per la definizione degli aspetti di carattere tecnico-procedurale e per l’aggiornamento delle liste dei prodotti di interesse nucleare.

Le decisioni sono assunte con l’unanimità di consenso.

Il meccanismo di funzionamento dell’NSG si fonda sul comune impegno a:

- non esportare verso destinazioni che non offrono adeguate garanzie;
- notificare ai partner i dinieghi;
- non sostituire il partner che abbia negato una esportazione.

Attività dei singoli paesi aderenti

Le decisioni assunte nelle riunioni plenarie vengono immediatamente fatte proprie dai singoli paesi e, quando necessario, trasportate all’interno della legislazione nazionale.

La lista NSG, che contiene tutti i materiali fissili, i relativi impianti di produzione ed i prodotti e le tecnologie di interesse nucleare, rappresenta il caso tipico di trasposizione.

I materiali listati da NSG sono considerati di duplice uso; conseguentemente, nel caso dell’Unione Europea, essi sono inseriti di diritto nella lista comunitaria dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Da osservare che in Italia, il plutonio 239, il deuterio di litio-6 ed i relativi impianti di

produzione, elementi di pregio per la costruzione di ordigni atomici, sono stati a suo tempo ospitati nell'elenco dei materiali d'armamento anche in ossequio alla definizione data ai materiali d'armamento dall'art. 2 della legge 185/90.

Ciò nonostante, il processo di armonizzazione con altre liste di controllo ha consentito al Ministero della Difesa di rimuovere dal proprio elenco i citati materiali nucleari, i quali risultano coerentemente iscritti nella Categoria 0 dell'elenco comunitario dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

“AUSTRALIA GROUP”

Finalità

Il “Gruppo Australia”, così denominato in omaggio al paese promotore, è un accordo informale a livello intergovernativo, creato per contrastare il rischio della proliferazione di armi chimiche mediante il controllo delle esportazioni di sostanze chimiche e loro elementi precursori idonei alla produzione di armi chimiche.

Contesto e sviluppo

Nel giugno 1984, il governo Australiano, sulla spinta delle preoccupazioni insorte nella collettività internazionale per la proliferazione di armi chimiche nella guerra Iran-Irak, propose di creare un'intesa informale tra i paesi industrializzati al fine di definire un sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti chimici necessari al confezionamento di armi chimiche.

Furono elaborate liste comprendenti prodotti chimici, elementi precursori di prodotti e composti chimici, incluso le relative attrezzature di produzione.

In anni successivi le liste sono state allargate fino a ricomprendere agenti biologici, batteriologici, tossicologici, patogeni, micotossine, le relative attrezzature, equipaggiamenti e sistemi di coltivazione e produzione.

Composizione

Aderiscono 39 membri:

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Commissione Europea, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Funzionamento

Il meccanismo di funzionamento del Gruppo Australia si fonda sul comune impegno inteso a:

- non esportare verso destinazioni che non offrono adeguate garanzie;
- notificare ai partner i dinieghi;
- non sostituire il partner che abbia negato una esportazione.

Le riunioni in sede plenaria si svolgono annualmente presso l'Ambasciata d'Australia a Parigi, sempre precedute da riunioni dedicate allo scambio delle informazioni, all'aggiornamento delle procedure e delle liste dei materiali.

Le decisioni sono assunte con unanimità di consenso.

Attività dei singoli paesi aderenti

Le decisioni assunte in sede plenaria sono immediatamente adottate e, ove necessario, trasportate all'interno della legislazione nazionale.

I materiali elencati dal Gruppo Australia sono trasposti nelle liste nazionali (e, per l'Unione Europea, comunitaria) dei beni e tecnologie a duplice uso, mentre gli aggressivi chimici a due precursori binari (in sigla, il "DF" e il "QL") sono inseriti a pieno titolo nell'elenco dei materiali d'armamento.

COMPOSIZIONE DELLA LISTA COMUNITARIA DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

La disamina sinora svolta nei riguardi delle intese multilaterali di controllo delle esportazioni mette in evidenza, seppur in forma sintetica, i punti di partenza delle liste nazionali, nonché la loro possibile composizione cui non mancano mai aspetti di discrezionalità nazionale in sede di trasposizione in ambito legislativo.

Il comportamento dell'Unione Europea, ad esempio, rispetto a quello di altri Stati merita un cenno particolare in quanto la composizione della lista comunitaria dei prodotti a duplice uso - inclusi il software e le tecnologie - rappresenta un elaborato del tutto particolare. Essa costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso (in particolare le intese di Wassenaar, MTCR, NSG, Gruppo Australia e Convenzione sulle armi chimiche) le cui liste fonde in un'unica elencazione a dieci categorie:

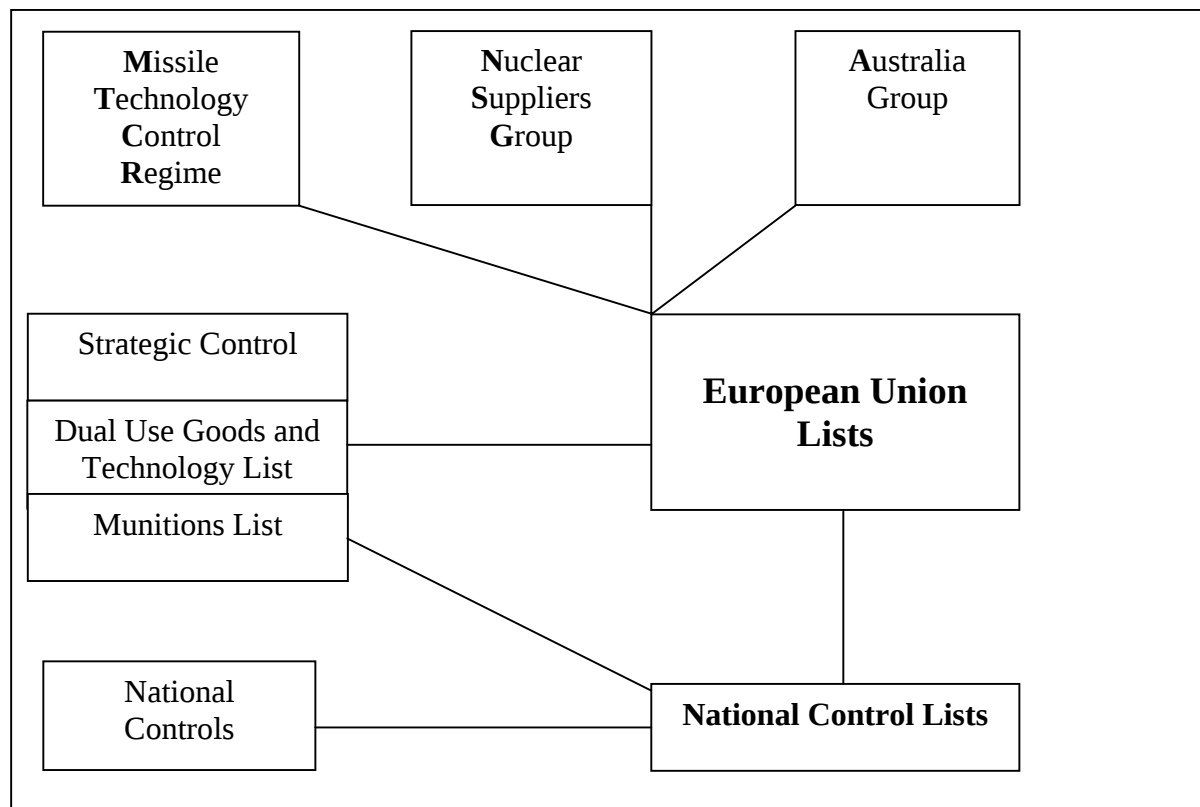
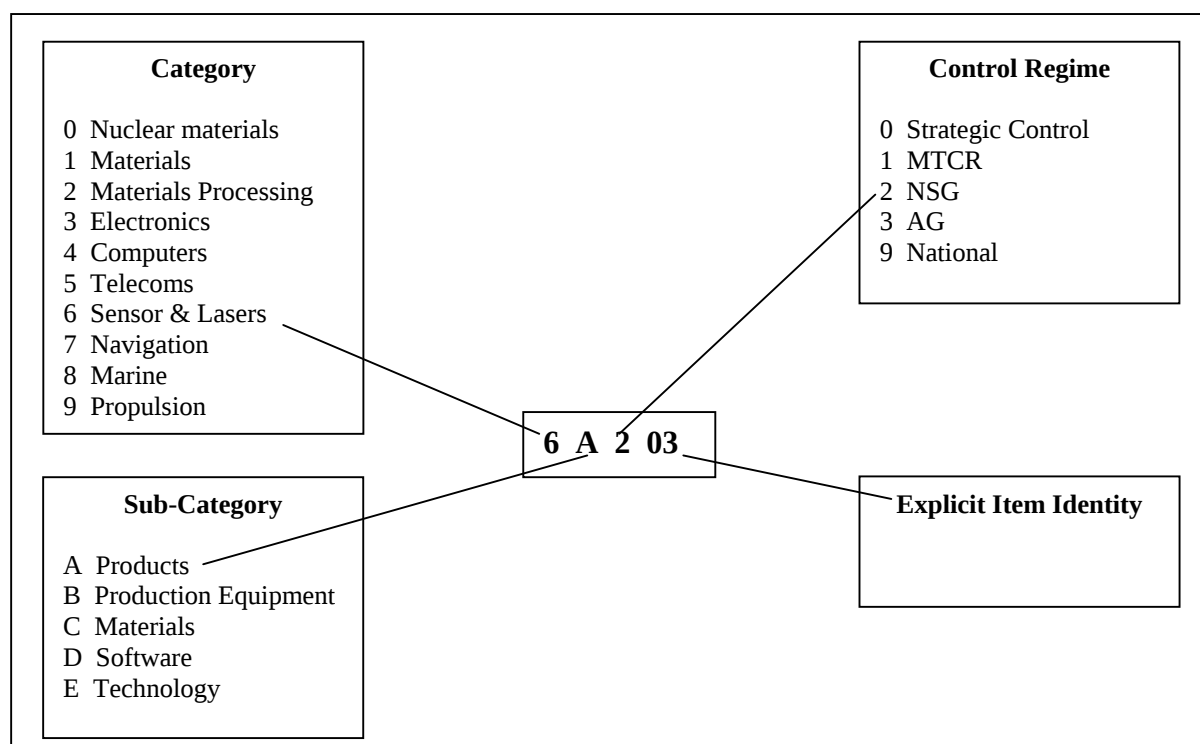
- Categoria 0 – materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;
- Categoria 1 – materiali, materiali chimici, microrganismi e tossine;
- Categoria 2 – trattamento e lavorazione dei materiali;
- Categoria 3 – materiali elettronici;
- Categoria 4 – calcolatori;
- Categoria 5 – telecomunicazioni e sicurezza delle informazioni;
- Categoria 6 – sensori e laser;
- Categoria 7 – materiale avionico e di navigazione;
- Categoria 8 – materiale navale;
- Categoria 9 – sistemi di propulsione, veicoli spaziali e relative apparecchiature.

Un ulteriore elemento di distinzione della lista comunitaria rispetto ad altre liste nazionali ed internazionali è costituito dalla Categoria 0.

Detta categoria 0 è stata creata dall'Unione Europea per non variare la numerazione delle restanti categorie rispetto a quelle della lista dual-use del WA, la quale definisce gli stessi materiali in categorie da 1 a 9.

A maggiore chiarimento e per una visione d'insieme sulla formazione della lista comunitaria, si rinvia agli schemi seguenti: il primo per inquadrarne la composizione, il secondo per agevolare la lettura e la comprensione dei codici di identificazione attribuiti ai materiali.

Lo schema 1 pone in risalto anche la Munitions List che, come accennato in precedenza, costituisce diretto ancoraggio sia per le liste nazionali di controllo dei materiali d'armamento che per la lista comunitaria annessa al Codice di Condotta illustrato nel paragrafo successivo.

Schema 1: Composition of National Export Control Lists**Schema 2: European Union Lists - Code**

EUROPEAN UNION CODE OF CONDUCT ON ARMS EXPORT

Abbiamo avuto modo di osservare, a proposito dell'art 296 del TCE, che gli Stati membri dell'Unione Europea sono liberi e sovrani in materia di sicurezza e difesa, incluso le politiche di esportazione dei materiali d'armamento.

Queste politiche, peraltro, si sono sviluppate in maniera alquanto eterogenea sia per ragioni di carattere economico che per la forte concorrenza esistente nel delicato settore anche fra i partner medesimi.

E' ben comprensibile che questa situazione, nonostante le iniziative delle agenzie intergovernative "WEAG" (*Western European Armaments Group*) e "OCCAR" (*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement*), abbia non solo facilitato la cooperazione, ma rallentato il processo di integrazione a livello europeo dell'industria militare.

I sei paesi maggiormente produttori di materiali d'armamento (Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna e Svezia) nel tentativo di superare la disomogeneità delle regolamentazioni nazionali, hanno sottoscritto nel luglio 2000 un Accordo quadro denominato "*Framework Agreement concerning measures to facilitate the restructuring of the European defence industry*".

Fra le misure previste dall'Accordo quadro, vi era anche un capitolo dedicato all'armonizzazione delle legislazioni nel settore delle esportazioni degli armamenti.

Prima del 2000 l'Unione Europea non è riuscita a spingersi oltre la formulazione di criteri cui gli Stati membri avrebbero dovuto ispirarsi per le esportazioni.

Si rammentano, in tal senso, gli otto criteri comuni stabiliti dal Consiglio nel vertice di Lussemburgo nel giugno '91 e di Lisbona nel giugno '92.

Il risultato più importante, tuttavia, è stato quello dell'8 giugno '98 quando il Consiglio ha adottato il "Codice di Condotta dell'Unione Europea per le esportazioni di armi", costruito proprio su quegli otto criteri che gli Stati membri devono applicare come standard minimo per la concessione di licenze di esportazione.

E' bene tenere presente che l'obbligo al rispetto dei criteri non ha alcun valore giuridico⁵, ma risiede unicamente nell'impegno politico degli Stati che ne discutono nel Consiglio in un apposito gruppo di lavoro denominato "Coarm".

Su raccomandazione del Coarm, il Consiglio ha adottato in data 13 giugno 2000 una lista comune di materiali ed equipaggiamenti militari ricadenti nelle previsioni del Codice di Condotta.

Le discussioni per la definizione di detta lista, denominata "*Common List of military equipment covered by the EU Code of Conduct on arms exports*", non potevano non prendere in considerazione la ML dell'intesa di Wassenaar, la quale, ovviamente, è stata adottata per intero anche in virtù dell'adesione dei paesi comunitari a quel Foro.

Tuttavia, la necessità di implementare il criterio n. 2 del Codice di Condotta, dedicato alle questioni dei diritti umani, aveva comportato l'inclusione nella Common List di una nuova categoria, la n. 23, interamente dedicata ai materiali di sicurezza e paramilitari, suscettibili di utilizzo a fini di repressione interna incluso, fra l'altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni inumane.

Pur sovrapponibile alle 22 categorie della ML tutte comprendenti materiali appositamente progettati per impiego militare, la Common List si componeva di 23 categorie per estendere il controllo anche sui materiali ed equipaggiamenti progettati per uso di Polizia.

Una situazione superata con l'adozione - da parte del Consiglio, il 17 novembre 2003 - di una successiva Common List che, aggiornando e sostituendo la precedente, ha soppresso la categoria in questione riassorbendola nelle 22 fattispecie originarie e ha specificato maggiormente il contenuto per chiarezza dell'operatore.

Sebbene le due liste sembrano ora equivalersi, le divergenze maggiori emergono nel quadro delle misure operative, procedurali e dello scambio di informazioni.

In materia di armamenti l'intesa di Wassenaar:

- si prefigge lo scopo di evitare accumuli destabilizzanti;
- non obbliga i partner a notificare i dinieghi;
- prevede lo scambio di informazioni sui materiali esportati limitatamente a quelli notificati annualmente all'ONU nell'ambito delle sette categorie costituenti l'apposito Registro come segue:

1. *Battle Tanks;*
2. *Armoured Combat Vehicles;*
3. *Large Calibre Artillery Systems;*
4. *Military Aircraft/Unmanned Aerial Vehicles;*
5. *Military and Attack Helicopters;*
6. *Warship;*
7. *Missile or Missile Systems.*

Il Codice di Condotta, invece, si prefigge di rendere più trasparenti le esportazioni di armamenti in modo da incoraggiare una crescente convergenza delle politiche nazionali. In tal senso esso prevede:

- l'obbligo della notifica dei dinieghi su tutti i materiali listati;
- consultazioni fra partner prima dell'eventuale concessione della licenza ad esportare un materiale già oggetto di diniego;
- scambio di informazioni su qualsiasi argomento relativo alle esportazioni.

COMPOSIZIONE DELL'ELENCO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 185/90

Il vigente elenco nazionale dei materiali d'armamento rappresenta la quarta edizione curata dal Ministero della Difesa (D.M. 13 giugno 2003).

Si compone di 23 categorie, le cui prime 22 sono prelevate dalla ML dell'intesa di Wassenaar,⁶ mentre l'ultima deriva da un'iniziativa dell'Amministrazione Difesa che ha creato una nuova Categoria contraddistinta dal numero 80, la quale descrive i materiali come segue:

“Attrezzature appositamente progettate per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco”.

Non sono ben chiare le motivazioni che hanno indotto la Difesa ad aggiungere una categoria in più la quale, così come formulata, non trova riscontro in nessun elenco dei paesi che discutono la stessa materia con l'Italia.

Una novità così rilevante avrebbe meritato l'apprezzamento preliminare dell'apposito gruppo di lavoro del WA che definisce gli aggiornamenti della ML, trattandosi, peraltro, di una questione che non dovrebbe rimanere confinata nel circuito nazionale.

L'individuazione di nuove categorie, infatti, ha senso solamente se esse vengono discusse,

condivise ed approvate almeno con i paesi produttori dei materiali che si vorrebbero sottoporre a controllo preventivo.

In caso contrario si potrebbe verificare il paradosso che vede un singolo paese impegnato a controllare materiali che altri, invece, esportano liberamente.

L'adozione di una nuova categoria, in linea di principio, dovrebbe muovere dalla necessità di colmare un vuoto che non sembra emergere da una prima lettura dalla Categoria 80 così come formulata.

Confrontando il linguaggio usato dalla Categoria 80 con quello della nota tecnica della Categoria 18 della ML che recita: *"For the purpose of ML18, the term 'production' includes design, examination, manufacture, testing and cheking"*, si può agevolmente dedurre che le attrezzature appositamente progettate per svolgere tutte quelle attività riconducibili al termine 'produzione', rientrano nella sfera dei controlli preventivi in sede di esportazione.

Il termine 'produzione' fa parte delle definizioni concordate nell'ambito delle due liste del WA ed è adottato, quindi, dalla lista comunitaria dual-use, dalla lista militare annessa al Codice di Condotta e dall'elenco nazionale dei materiali d'armamento ai sensi della legge 185/90 come segue:

"Comprende tutti gli stadi di produzione quali: costruzione, ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione di qualità".

Sebbene la parola 'attrezzature' non compaia nelle liste internazionali e nazionali, non è ipotizzabile prescindere dalle stesse per l'espletamento delle attività di 'produzione', quindi sono beni da controllare.

Non è da escludere, tuttavia, che la Difesa abbia inteso creare una nuova categoria per dare esplicito risalto alle attrezzature nell'ambito dell'elenco dei materiali d'armamento in ossequio alla previsione dell'art. 9, comma 4, della legge 185/90.

Detto comma infatti, prevede la richiesta di "nulla-osta" per le operazioni d'importazione ed esportazione temporanea di 'attrezzature' necessarie alla installazione, messa a punto, prova e collaudo di materiali già oggetto di provvedimenti autorizzativi, nei quali però tali specifiche previsioni non erano indicate.

Se questa chiave di lettura è corretta, la Categoria 80 appare superflua poiché nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal complesso generale delle norme e dalle liste in materia di controllo delle esportazioni.

La discrezionalità nazionale nel settore degli armamenti

La Categoria 80 sinora illustrata rappresenta, in buona sostanza, un tipico esempio di esercizio della discrezionalità nazionale in materia di armamenti.

Questa discrezionalità, tuttavia, dovrebbe attenuarsi almeno quando vengono messe a confronto le proposte tecniche avanzate dagli Stati per l'aggiornamento delle liste d'armamento, come di sovente avviene, ma non sempre.

Abbiamo già visto quali ferme riserve sono state sollevate da alcuni partner per respingere la proposta tesa a definire le parole chiave *"specially designed for military use"*.

Mancanza di una terminologia concordata e mancanza di traduzione ufficiale delle liste internazionali nei paesi non di madre lingua inglese possono creare dubbi e costituire fonte di interpretazioni soggettive quando occorra prestabilire se un materiale debba essere considerato o meno d'armamento.

Non è da escludere, inoltre, che tali carenze si pongano come ulteriore ostacolo al processo di armonizzazione delle legislazioni, in particolare per quelli dotati di normativa poco flessibile e

contraddittoria come è il caso di quella italiana.

Nessuno dei paesi partner, infatti, si è mostrato interessato a seguire l'esempio offerto dalla legge 185/90 che ha sancito giuridicamente cosa debba intendersi per materiale d'armamento, ricorrendo, peraltro, all'uso di termini in contraddizione fra di loro.

Abbiamo richiamato in precedenza l'art. 2 della legge 185/90 che al comma 1 parla di materiali "costruiti per un prevalente uso militare" mentre al comma 2 parla di Categorie contenenti materiali "appositamente costruiti per uso militare".

Difficile capire le ragioni di detta contraddizione in mancanza di una interpretazione autentica della norma.

L'unica risposta possibile, al momento, rimane legata all'osservazione della realtà che sottende alla costruzione dei materiali d'armamento.

E' noto che le forze armate necessitano di ogni genere di materiale che, per semplicità di trattazione, è possibile suddividere in tre grandi aree:

- materiali per vivere;
- materiali per muovere;
- materiali per combattere.

Agli ultimi due gruppi appartengono i sistemi d'arma (carri armati, navi da guerra, velivoli da caccia, etc..) e le armi (pistole, fucili, etc..).

Non v'è dubbio alcuno che armi e sistemi d'arma non hanno altra possibilità d'uso se non quello militare in senso pieno, totale, esclusivo e mai prevalente.

E poi, prevalente rispetto a cosa? Ed in quale misura? Ed in quale contesto, nazionale o internazionale?

A conferma del concetto di esclusività d'uso, osserviamo, fra l'altro, che quando le armi od i sistemi d'arma vengono dismessi per cause tecniche o radiati dal servizio per obsolescenza, questi debbono essere sottoposti ad operazioni di demilitarizzazione e di rottamazione anche allo scopo di rendere materialmente impossibile il loro ripristino.

Tali argomentazioni avvalorano la tesi che la legge 185/90 limita il suo campo di applicazione solo ai materiali "appositamente" e non costruiti per un uso "prevalentemente" militare.

Non va sottovalutato, inoltre, che il senso letterale del termine "appositamente" significa "esclusivamente", "univocamente", "quello, soltanto quello e null'altro che quello".

Peraltro, la terminologia che indica un *item* come "appositamente progettato per uso militare"⁷ non è una espressione astratta, tutt'altro, il suo contenuto è concreto perché sottintende progetti che implicano studio, ricerca e sviluppo per la fabbricazione di materiali che, una volta realizzati, non possono avere altro uso se non quello militare.

Diverso è il caso dei prodotti a duplice uso in quanto presentano caratteristiche idonee sia all'uso civile che la suscettibilità per applicazioni militari.

Detti prodotti, è bene sottolinearlo, non rispondono affatto alla definizione "appositamente progettato per uso militare" perché se lo fossero sarebbero tutti da considerare materiali d'armamento.

In sintesi, dal punto di vista giuridico e/o tecnico-costruttivo, possiamo ritenere che il termine "appositamente progettato" rappresenti una netta soglia di demarcazione fra due campi di applicazione, quello dei materiali per uso civile e quello dei materiali per uso militare.

Osservando la realtà che ci circonda è facile individuare moltissimi esempi concreti nell'ambito dei due campi di applicazione, in particolare fra le piattaforme.

Senza entrare in dettagli di carattere tecnico, se si raffrontano aeromobili, navi o veicoli concepiti per uso militare con le corrispondenti versioni per uso civile, anche i non esperti di sistemi d'arma possono coglierne le non poche differenze.

Più difficoltoso potrebbe apparire, invece, il confronto fra materiali necessari per la

costruzione delle predette piattaforme, tanto più perché non sempre vi sono delle differenze immediatamente percepibili come è il caso, ad esempio, degli aeromobili non da combattimento, ad ala fissa o rotante, i quali molto spesso hanno versioni sia per uso militare che per uso civile.

Per le parti staccate, sia a livello di complessivo, sub-complessivo, che di componenti o parti di ricambio, vale sempre la medesima logica sinora espressa: occorre domandarsi se si è in presenza di un “*item*” appositamente progettato o meno per uso militare, cercando di evitare di considerare armamento quei materiali che trovano indifferente applicazione per l’uso civile e militare.

Questa logica che è alla base delle liste internazionali non sembra emergere ad una prima lettura dell’art. 2 comma 4, della legge 185/90, che considera materiali d’armamento, ai soli fini dell’esportazione, “*le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali.....*”.

Anche in questo caso il legislatore italiano avrebbe potuto evitare legittimi dubbi ai destinatari della norma se la stessa fosse stata formulata con una terminologia meno ambigua, ovvero limitata solamente ai “componenti specifici”.

Premesso che non esiste una definizione concordata a livello internazionale dei termini “parte di ricambio” o “componente”, la realtà commerciale offre ampia chiarezza nel merito inquadrando le parti di ricambio come beni di larghissimo consumo, di facile reperibilità e sostituzione anche da parte dell’utilizzatore senza l’assistenza del costruttore.

Nei veicoli terrestri, ad esempio, le parti di ricambio sono le lampadine, le candele, le cinghie, i filtri, etc... mentre i componenti sono visti come qualcosa di più complesso delle semplici parti di ricambio, ad esempio una pompa di alimentazione, una scatola di trasmissione, un differenziale, etc... Ciò consente di assumere le parti di ricambio come componenti di più basso livello dei componenti specifici.

Non va trascurato, inoltre, il fatto che il termine “componente specifico” è l’unica espressione di larghissimo uso nella Munitions List che recita in inglese: “.....*and specially designed components therefor*”, la cui corrispondenza nella lingua italiana non è “parti di ricambio”, bensì “componente specifico”.

Ma anche speculando con il solo ausilio della lingua italiana, la logica e la coerenza portano a ritenere che un “componente specifico” è ascrivibile a materiale d’armamento se risponde in pieno alla definizione di un *item* che sia appositamente progettato per uso militare, ed in tal senso la sua specificità non ne consente altra possibilità d’impiego od uso se non quello militare.

Se poi si analizza il predetto comma 4 nel suo insieme, si rafforza il concetto che la norma restringe il suo campo di applicazione solamente ai componenti specifici e non a parti di ricambio genericamente intese, le quali sono da considerare beni “general purposes”.

In concreto, la batteria per un camion militare, se è identica a quella della corrispondente versione civile, non può e non deve essere sottoposta ad autorizzazione come componente specifico per materiale d’armamento. Analogamente, se il rotore per elicotteri è identico sia per la versione civile che per quella militare, non occorre la licenza d’esportazione.

Non è, quindi, la destinazione d’uso finale che caratterizza il materiale d’armamento, ma la sua concezione basata su elementi tecnico-costruttivi e di progetto.

Il comma 4, fra l’altro, giustamente prevede la necessità dell’autorizzazione anche in caso di esportazione di disegni, schemi, documentazione e informazioni necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali d’armamento.

Difficile immaginare la cessione di “know how” limitatamente a mere parti di ricambio di uso generale per un sistema d’arma; la realtà ha sempre evidenziato simili cessioni per sistemi completi o semicompleti o per complessivi di varia natura.

IL REGOLAMENTO (CE) N.150/2003 DEL CONSIGLIO DEL 21/01/03**CHE SOSPENDE I DAZI DOGANALI APPLICABILI A TALUNE ARMI E ATTREZZATURE AD USO MILITARE PER LE IMPORTAZIONI NEL TERRITORIO COMUNITARIO**

Abbiamo visto in precedenza gli effetti creati dall'art. 223 del Trattato di Roma, oggi 296 del TCE, nell'ambito della politica di esportazione degli Stati aderenti all'Unione Europea.

Possiamo riassumere sottolineando il fatto che la clausola generale di esclusione posta dall'art. 296 non ha consentito il perfezionamento del mercato unico all'interno della comunità medesima, nonostante l'abbattimento delle barriere doganali fra gli Stati membri a partire dal 1 gennaio 1993.

Più in generale osserviamo che questa clausola esplica i suoi effetti in materie dove la politica estera di sicurezza e difesa incontra le politiche commerciali ed industriali con evidenti ripercussioni su ambiti di particolare sensibilità quali:

- la circolazione intracomunitaria dei materiali d'armamento;
- il regolamento delle licenze d'esportazione;
- gli interventi statali nelle industrie della difesa;
- l'accesso ai mercati nazionali da parte di industrie straniere.

Rimanendo più da vicino alle problematiche del trasferimento dei materiali, l'art 296 ha costretto l'UE ad assumere posizioni differenziate a seconda del tipo di merce:

- merci di uso generale: sono in libera circolazione all'interno della Comunità ed esportabili a paesi terzi su presentazione diretta in dogana;
- beni e tecnologie a duplice uso: sono in libera circolazione all'interno della Comunità, ma esportabili a paesi terzi previa licenza rilasciata da uno Stato membro;
- materiali d'armamento: sono esportabili previa licenza nei confronti di ciascun paese anche se membro della Comunità.

Le conseguenze negative di tale assetto derivano solo dal settore degli armamenti a causa delle discrezionalità nazionali esercitate in maniera soggettiva ed estensiva.

Gli Stati membri, di fatto, hanno sempre invocato l'art. 296 per preservare la loro autonomia ad adottare misure unilaterali verso qualsiasi prodotto iscritto nella lista "warlike", senza fornire giustificazioni sul piano del diritto comunitario, limitando anche il ruolo della Commissione.

Contro le interpretazioni "arbitrarie" degli Stati membri è intervenuta più volte la Corte di Giustizia per riconfermare la competenza esclusiva della Commissione Europea in materia di politica commerciale ed ha riconosciuto che gli Stati membri non possono escludere nessun prodotto dal campo di applicazione della politica commerciale comune per motivi di sicurezza nazionale.

Secondo la Commissione, anche le importazioni nel territorio comunitario da paesi terzi di materiali per la difesa ricadono nella disciplina generale delle importazioni e, pertanto, sono da sottoporre al regime tariffario comune previsto dalle norme sull'unione doganale (artt. 25-31 TCE).

In opposizione all'interpretazione giuridica della Commissione, il Consiglio ha raggiunto un consenso politico con l'adozione, in data 21 gennaio 2003, del Regolamento n. 150/2003 per sospendere i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare per le importazioni nel territorio comunitario.

Il Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità n. L 25 del 30.01.2003,

stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all'importazione relativi a talune armi ed attrezzature militari importate dalle autorità della difesa militare degli Stati membri o per loro conto (dietro specifica espressa autorizzazione e/o delega).

Dette autorità sono identificate, per l'Italia, dai Corpi appartenenti alle Forze Armate, ossia Esercito, Marina, Aeronautica unitamente alla Guardia di Finanza che ha tra i propri compiti istituzionali anche la difesa militare dello Stato.

L'elemento positivo di questo Regolamento, se non altro, è di aver uniformato il comportamento difforme degli Stati membri nell'invocare l'art. 296, evitando così il rischio di creare distorsioni al mercato ed al regime della libera concorrenza.

Già da vari anni era emersa l'esigenza di uniformare il trattamento delle importazioni di materiali destinati alle Forze Armate degli Stati membri anche sulla spinta del contenzioso che si era creato con l'avvio di una serie di procedimenti d'infrazione.

Questi procedimenti tuttavia, per ragioni di carattere politico, sono stati sospesi evitando così una pronuncia della Corte di Giustizia.

A differenza delle esportazioni di armamenti, che rappresentano atti di politica estera di alto profilo diplomatico se effettuate nel rispetto dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, le importazioni appaiono politicamente "meno sensibili" ma non per questo meno importanti dal punto di vista economico.

E' appena sufficiente considerare, ad esempio, il caso delle importazioni di componenti per il velivolo da caccia F-16 per avere la percezione del rilevante impatto degli oneri tariffari.

Per quanto riguarda, invece, gli elementi negativi di detto Regolamento, occorre osservare con attenzione la tipologia delle merci che compongono la lista annessa al Regolamento medesimo.

Trattandosi di una lista concepita per la sospensione dei dazi doganali, gli Stati membri, per ragioni di praticità, hanno ritenuto opportuno elaborarla partendo dalla tariffa doganale comune ed elencando solamente i codici di riferimento delle merci interessate.

Essa, quindi, si compone di n. 103 codici che nella stragrande maggioranza dei casi individuano merci di vario genere che mal si attagliano al titolo della lista: *"elenco di armi ed attrezzature militari per le quali sono sospesi i dazi all'importazione"*.

Come abbiamo già ricordato in precedenza, le forze armate necessitano di materiali per vivere, muovere e combattere; conseguentemente le misure derogatorie previste dall'art. 296 non dovrebbero estendersi al di là dei materiali "warlike" o comunque di quelli inclusi nella ML.

Evidentemente le interpretazioni estensive operate nel passato devono aver pesato molto in sede di definizione della lista di sospensione dazi doganali la quale, ribadiamo, comprende merci le più varie come ad esempio:

materie prime, prodotti chimici di uso generale, prodotti tessili, apparecchiature elettriche e meccaniche, mezzi di trasporto, apparecchiature ottiche e fotografiche, costruzioni prefabbricate, gru, bighe, ruspe apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, l'ortopedia, apparecchi a raggi X, dosimetri, etc....

CONCLUSIONI

La retrospettiva sulle liste dei materiali sin qui svolta evidenzia un quadro generale in materia di controllo delle esportazioni ove coesistono molteplici problemi irrisolti sia in ambito nazionale che internazionale.

Le liste dei materiali, nella loro impostazione, dovrebbero trasmettere elementi di certezza e non ingenerare dubbi o interrogativi al lettore su questioni di carattere fondamentale

allorquando si renda necessario predeterminare:

- se i beni da esportare rientrano o meno nella sfera dei controlli preventivi dello Stato;
- in caso positivo, con quale normativa, quella per il controllo degli armamenti o quella per i beni a duplice uso ?

La questione non è di poco conto ove si pensi che a seconda della scelta ne derivano politiche e procedure di esportazione diverse fra di loro e comunque di tipo più o meno restrittivo.

Abbiamo osservato come la mancanza di chiarezza, riscontrabile in particolare nelle liste d'armamento ove abbondano espressioni di ampia accezione non sempre accompagnate dalla definizione dei termini (come è il caso delle parole chiave "*Specially designed for military use*"), contribuisca ad alimentare dubbi che sono superati solo da atti di discrezionalità governativa.

Probabilmente l'esercizio della sovranità nazionale nel settore delle esportazioni porta acqua al mulino di governi a forte leadership mentre si ripercuote in maniera perversa nei riguardi delle politiche di esportazione di quelli più deboli (come è ad esempio il caso dell'Italia).

Questi ultimi, di fronte ad incertezze interpretative, sono più propensi ad assumere atteggiamenti improntati a massima cautela, perciò quindi a trattare come armamento materiali che intrinsecamente non lo sono.

In questo contesto, al di là degli aspetti di carattere tecnologico, non deve destare scalpore la crescita costante delle esportazioni da parte dei soliti noti paesi a forte leadership governativa (come gli Stati Uniti), i quali, evidentemente, sono poco o nulla interessati a fare della ML uno strumento di lavoro di oggettiva ed univoca comprensione per tutti coloro che discutono di controllo delle esportazioni.

Ovviamente non basta la certezza del linguaggio per risolvere i problemi insoluti soprattutto nell'ambito nazionale italiano.

Sarebbe, in ogni caso, un primo passo utile che farebbe rimuovere, a cominciare dall'Italia, quelle interpretazioni "sui generis" dell'Amministrazione che non di rado è portata a trattare come armamento *item* a livello di componenti, sub-componenti, parti staccate e/o parti di ricambio.

Se un qualsiasi componente si presta ad essere integrato in un sistema d'arma, non necessariamente deve essere considerato "armamento", poiché non è la sua destinazione finale che lo qualifica come tale, bensì le caratteristiche tecnico-costruttive e di progetto che ne escludono qualsiasi altra applicazione se non quella militare.

Eliminare le distorsioni riconducibili a discrezionalità governativa rappresenta un'impresa veramente ardua per un paese come l'Italia, dotato di una legge estremamente rigida come la 185/90, di una classe dirigente che la interpreta e la applica con misure ancor più restrittive e con un apparato politico-governativo incapace di metterla in discussione.

Persino la ratifica dell'Accordo Quadro fra i sei paesi europei è stata un'occasione mancata per adeguare la legge 185/90 almeno agli standard europei.

Non occorre la sfera di cristallo per prevedere che in queste condizioni la sopravvivenza dell'industria italiana della difesa risulta assai compromessa dalla insufficienza del mercato interno e dalla carenza di esportazioni, con gravissime ripercussioni negative anche sul mercato dell'alta tecnologia a duplice uso.

L'impossibilità a migliorare la legge 185/90 e la mancanza di volontà politica ad eliminare l'art. 296 rischiano di relegare all'epoca della pietra l'attuale assetto giuridico nazionale e comunitario in materia di politica di esportazione dei materiali d'armamento.

Pur con l'attuale assetto normativo, vi sarebbe già un sensibile progresso qualora venissero concordate in ambito UE procedure di trasferimento semplificate non per le armi od i sistemi d'arma, ma per parti staccate a livello di componenti.

L'esperienza sinora acquisita in materia di politica delle esportazioni evidenzia che il momento più significativo del controllo riguarda l'analisi della destinazione finale ed in tale ottica non vi possono essere problemi di sorta fra paesi legati da vincoli di altissimo profilo come il Trattato del Nord Atlantico e dell'Unione Europea.

In pratica, sarebbe già sufficiente spostare la responsabilità dell'Amministrazione alle aziende produttrici delegando loro il controllo del trasferimento di componenti o parti di ricambio all'interno della Comunità, ad esempio con una autorizzazione generale simile a quella già in uso per i materiali dual-use.

Il paese che effettua l'assemblaggio di tutto il sistema assumerebbe l'intera responsabilità della decisione finale di esportare o meno al di fuori della Comunità medesima.

Certamente la presenza di un elemento chiave del sistema prodotto da un altro paese comunitario comporterebbe consultazioni preventive e di coordinamento di politica estera e di difesa comune, in linea peraltro con quanto già previsto in ambito Coarm.

Il ricorso alle procedure semplificate fra partner comunitari sembra rimanere, al momento, l'unica via percorribile, peraltro a costo zero, per dare un ulteriore impulso positivo al processo di integrazione dell'industria della difesa e comunque per contenere i rilevanti costi di produzione di sistemi d'arma in Europa.

CAPITOLO 2

VERSO IL MERCATO COMUNE EUROPEO: UNA PROPOSTA

DI GIOVANNI GASPARINI

Introduzione

L'analisi della normativa vigente relativa alla regolamentazione dei beni per la difesa esposta nel capitolo precedente evidenzia un certo livello di confusione, legato in buona parte al problema di definire in modo univoco e coerente cosa si intenda per "armamenti" e quale sia il significato del termine "militare".

Le liste di beni associate a ciascuna delle iniziative, pur presentando notevoli punti di contatto, giungono spesso a sottintendere definizioni assai differenti.

Un punto cruciale riguarda la scelta fra una dizione restrittiva di bene "esclusivamente" progettato per fini militari ed una più ampia di bene "prevalentemente" progettato per tali usi.

Senza dubbio, il contenuto stesso degli elenchi subisce un processo di differenziazione legato alla finalità applicativa che ciascun regime si pone; le liste associate al controllo dei processi di esportazione verso paesi terzi sono strutturalmente differenti rispetto a quella relativa all'esenzione doganale, la quale a sua volta differisce dalla categorizzazione associata al principio di esenzione sancito dall'Art.296 TCE.

Ma ciò fa mancare una definizione unitaria già a livello nazionale, e ancor di più a livello europeo, di cosa sia "militare".

Non si tratta di una semplice questione semantica o di puro amore per la sistematizzazione: da questa carenza discendono ambiguità interpretative che determinano di conseguenza un ostacolo all'unificazione regolamentare dei mercati nazionali.

Tali dubbi interpretativi offrono infatti ampio spazio di manovra alle gelosie dei governi nazionali e ad un certo protezionismo industriale "di vecchio stampo", col risultato di permettere la sopravvivenza di micro-mercati nazionali, che peraltro non hanno le caratteristiche di competitività necessarie per determinare elevati livelli di efficienza e riduzione degli extra-costi associati.

Il ruolo centrale in un possibile processo di riforma è svolto dall'Articolo 296 TCE e dalla lista ad esso associata (vedi Appendice).

La Commissione Europea si è recentemente attivata proprio su questo fronte; i tempi paiono ormai maturi per una riflessione complessiva che porti all'assunzione di misure adeguate per la costituzione in tempi non biblici di un vero e proprio mercato europeo, quanto più possibile unificato ed efficiente.

I paragrafi successivi chiariranno i problemi relativi alla definizione di cosa sia un mercato della difesa, di quale ruolo hanno svolto le liste di materiali militari sinora, nonché tenteranno di offrire un modello interpretativo che stimoli un processo di riforma, in linea con quanto prospettato dal "Libro Verde" presentato dalla Commissione Europea nel Settembre 2004.

Il problema della definizione del mercato e il ruolo delle liste

Il primo ostacolo da superare appare quindi quello della definizione stessa di cosa sia militare e di quali debbano considerarsi i perimetri corretti dell'applicazione di quei regolamenti speciali che gli armamenti effettivamente richiedono.

Come abbiamo visto in precedenza, manca una risposta univoca a questa esigenza.

Si tratta in ultima analisi di determinare la soglia oltre la quale un bene diviene “militare”, nonché individuare quali siano i parametri in base ai quali le autorità possano giungere ad una valutazione corretta del fenomeno e costruire un consenso generalizzato a livello europeo.

I criteri che emergono riguardano essenzialmente due aspetti, distinti ma collegati: da un lato, una lista di beni quanto più possibile dettagliata, valida indipendentemente da quali siano i soggetti coinvolti, dall'altro l'individuazione di un cliente, l'organizzazione nazionale preposta alla difesa, verso le cui esigenze focalizzare speciali normative di tutela.

Un terzo elemento, quello tecnologico, appare in maniera più sfumata, pur essendo un fattore decisivo, come vedremo in seguito.

Nel corso degli anni, diverse finalità del legislatore hanno portato alla definizione di diverse liste che, pur facendo richiamo comune al termine “armamento” o “militare”, nei fatti comprendono un insieme vasto ed eterogeneo di beni, spesso accomunati solo dal fatto che i loro utenti vestono la divisa.

Inoltre, le liste pongono sullo stesso piano tutti i tipi di materiali d'armamento, spesso prevedendo l'applicazione di uguali norme, indipendentemente dalla loro diversa portata strategica; accade così che lo stesso corpus si applichi nei confronti sia dei fucili d'assalto, armamento diffuso, con più fonti d'approvvigionamento e normalmente di carattere non strategico, sia dei sistemi di comunicazione criptata legata alla catena di comando strategica.

Di fatto, non sono mancati diversi abusi nel definire il perimetro di applicazione di normative “speciali”, in deroga al principio di liberalizzazione del mercato che si è man mano venuto ad affermare a livello europeo e globale.

In genere, il principale fattore di distorsione risiede nella tendenza del legislatore a considerare degni di particolare tutela quei fenomeni che ricadono sotto l'amministrazione della Difesa, indipendentemente dal fatto che essi siano funzionali o meno alla sua “core mission”, ovvero l'uso della forza militare.

Accade così che beni di larghissimo uso e facile reperibilità “vestano le stellette” per la sola ragione che la Difesa preveda il loro impiego.

E' il caso per esempio della lista doganale: al fine di garantire l'esenzione dai dazi per le acquisizioni compiute dai Ministeri della Difesa dei diversi paesi europei, si elenca, sotto la dizione militare, una lunghissima teoria di codici che nascondo all'atto pratico qualunque bene (si veda in Appendice).

Accade così che vengano considerati militari beni quali: ossigeno, side-car e auto da corsa, pellicole istantanee (Polaroid), malte e calcestruzzi, bauletti per la toeletta, borsette, guanti, materassi...

Sarebbe facile fare dell'ironia circa l'evidente valore militare e strategico di tali beni, se non fosse che tale lista è ufficialmente denominata: “Regolamento CE N. 150/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 21 gennaio 2003 che sospende i dazi doganali applicabili a *talune armi ed attrezzature ad uso militare*” (*corsivo aggiunto*).

Questo modo di snaturare la specificità militare pone dei seri problemi di credibilità al legislatore europeo, sinora troppo incline a soddisfare le gelosie dei governi nazionali e scarsamente attrezzato a proporre una propria visione alternativa per la regolamentazione complessiva del fenomeno.

Ma il problema più serio a livello europeo rimane legato all'Articolo 296 TCE.

Infatti, per quanto riguarda la lista del 1958 associata all'Art.296, essa si rivela obsoleta, in quanto è cambiato il quadro generale di riferimento del mondo cui essa si rivolgeva, sia in

termini politico-strategici che di sviluppo tecnologico.

Solo le più recenti interpretazioni restrittive a livello europeo hanno permesso d'iniziare una revisione in senso restrittivo del campo di applicazione di questa norma, che prevede la possibilità da parte dei governi nazionali di sottrarre dal campo di applicazione delle regole del mercato comune i materiali strategici.

Non si vuole qui certo affermare che un carro armato sia da trattare alla stregua di un qualsiasi altro bene di uso comune, come un qualsiasi altro veicolo da trasporto; allo stesso tempo però, non si vuole nemmeno assecondare il principio per cui, dal momento che si tratta di armamenti, debba valere la stessa normativa indipendentemente dalla reale portata dei diversi tipi di armamento.

Inoltre, il fatto che si tratti di armamenti non dovrebbe esentare da una qualche forma di competizione controllata a livello di industrie europee.

In generale, si deve rigettare il principio in base al quale se l'utente di un bene o servizio veste le stellette, allora automaticamente esso diviene militare.

In alternativa, va favorita l'evoluzione verso una lista comune che basi su solidi principi condivisibili da tutti gli operatori (produttori, militari, politici) internazionali.

Uno di questi, sinora poco esplorato se non dalle liste che riguardano i beni duali, riguarda il contenuto tecnologico espresso dal materiale in oggetto.

Il contenuto tecnologico

L'elevato tasso d'innovazione tecnologica conosciuto dalle società moderne nell'ultimo ventennio sta radicalmente cambiando anche i parametri di sviluppo della forza militare, determinando l'emersione di un nuovo criterio in base al quale valutare se un bene debba o meno ricadere nel settore militare: la sensibilità della tecnologia incorporata.

In effetti, risulta sempre più difficile stabilire un confine preciso fra attività militari e non, in quanto l'area a cavallo fra questi due settori sempre più interconnessi, nota in genere come "duale", ovvero a doppio uso, si sta allargando notevolmente, generando complessi fenomeni di mutuo scambio e "cross-fertilization" fra le diverse aree, in luogo del modello in larga misura valido sino alla fine degli anni '80, caratterizzato da ripartizione rigida dei settori e derivazione tecnologica monodirezionale, dal settore governativo/militare a quello civile.

L'intero settore spaziale rappresenta forse uno degli esempi più calzanti, attuali ed importanti di questo fenomeno.

Spesso la stessa tipologia di bene in effetti può essere impiegata per finalità assolutamente pacifiche e divenire un'arma o un suo componente, talora semplicemente cambiando contesto o rendendo più adeguato il suo contenuto tecnologico/applicativo e integrandolo con altre tecnologie.

D'altronde, ciò non dovrebbe stupire chi abbia coscienza dell'evoluzione storica delle modalità di espressione della forza; in contesti tecnologici primitivi, le mani stesse risultano essere l'arma ultimativa: è la tecnica d'applicazione della forza, unita alla volontà politica, che determina il passaggio dello stesso strumento da civile a militare.

Senza dover risalire nel tempo per lunghi periodi, basti ricordare gli accadimenti nell'area centro-africana negli anni '90, dove uno strumento di comune uso e a bassissimo contenuto tecnologico, il machete, diventò arma di distruzione di massa.

In contesti più evoluti, sono già noti casi, destinati probabilmente a moltiplicarsi data la facilità di comunicazione delle conoscenze, di costruzione "artigianale", talora persino da

parte di attori non statuali, di armamenti anche abbastanza sofisticati (razzi, missili guidati, aeromobili non pilotati,...) costruiti con materiali di uso comune.

Ciò potrebbe erroneamente portare taluni a supportare provvedimenti restrittivi generalizzati, col solo risultato di rendere ancora più burocratico, ingestibile e dannoso il sistema di controlli attuale, già poco propenso a focalizzarsi su quanto conta veramente, essendo impostato a ricomprendere quante più fattispecie possibili.

In ultima analisi, ciò che sembra veramente contare infatti sono la capacità di integrazione di componenti ed il componente immateriale che le governa, ovvero il software.

Va inoltre tenuto in debito conto che l'elettronica costituisce oramai una larghissima parte dei componenti sensibili sia degli armamenti veri e propri che dei beni di uso comune e quindi della loro possibile integrazione per finalità belliche.

Si pensi a titolo d'esempio ai giroscopi: al di sotto di determinati parametri di prestazione essi sono disponibili al pubblico per applicazioni di navigazione aerea, oltre una certa performance risultano impiegabili per aeroplani militari ad alte prestazioni e in cima alla gamma vi sono quelli adatti all'impiego in missili da crociera e balistici strategici.

Ma un giroscopio ad uso comune può comunque essere integrato in un missile rudimentale, così come un sistema GPS, e così via...

Sarebbe forse corretto sottoporre tutta la categoria dei giroscopi alla stessa regolamentazione?

O non sarebbe forse più efficiente e corretto differenziare a seconda della tecnologia incorporata e controllare gli usi "impropri" delle tecnologie pubbliche tramite il controllo delle tecnologie di integrazione?

Questo ragionamento andrebbe applicato all'intero settore dell'informatica, uno dei motori principali della conoscenza moderna.

Tutti i personal computer disponibili liberamente al giorno d'oggi garantiscono prestazioni superiori a quelle che fino alla metà degli anni '90 ricadevano sotto il divieto di esportazione dagli Stati Uniti in quanto ritenuti "materiale strategico".

In questo ambito dunque, può essere d'aiuto una definizione restrittiva di armamento, ovvero di "specialmente progettato per usi militari", mentre un'impostazione più ampia porterebbe ad allargare a dismisura l'ambito di controllo, con effetti dannosi per la società nel suo complesso e per il controllo degli armamenti, che finirebbe per divenire sostanzialmente ingestibile.

Ovviamente il software ed eventualmente l'hardware d'integrazione di componenti "civili" per finalità militari ricadrebbe nella fattispecie "specialmente progettato per".

La divisione in tre settori: bianco, nero e grigio

Dai ragionamenti e dagli esempi presentati nei paragrafi precedenti emerge con chiarezza l'insufficienza complessiva del sistema regolamentare vigente, sia per finalità di controllo dell'esportazione verso terzi che di sviluppo della competizione e quindi dell'efficienza a livello europeo.

In questo paragrafo tenteremo di descrivere a grandi linee una proposta di lavoro, certamente non esaustiva e quindi perfezionabile, in cui però siano già chiare e definite le linee di sviluppo e la filosofia alla base di un processo evolutivo della regolamentazione attuale, che sia allo stesso tempo radicale e progressivo.

Applicando il principio tecnologico discusso sopra, sembrano emergere a grandi linee due ambiti:

- un complesso dinamico di beni materiali e non, largamente disponibili o a basso contenuto tecnologico, quindi facilmente replicabili e con barriere all'entrata basse o nulle, che definiremo "civile", "bianco" perché aperto ad ogni operatore secondo logiche di mercato.
- un insieme di beni, in misura crescente immateriali, che per caratteri tecnologici risultano specialmente progettati per uso militare.

A sua volta, questo settore "militare" in senso proprio si segmenta in due sottoinsiemi, determinati dal diverso livello di strategicità dei beni considerati:

- un'area di tecnologie ad altissimo livello, tendenzialmente legate a strumenti strategici la cui permanenza in un nucleo ristrettissimo di mani garantisce la sopravvivenza stessa della società che le detiene, che definiremo area "nera" per il suo carattere di assoluto bisogno di riservatezza
- un settore comprendente beni specificamente progettati per l'uso militare ma di tipo non strategico, a tecnologia avanzata ma non esclusiva, che definiremo "grigio", perché appannaggio di un nucleo ristretto di operatori, non trattandosi di area aperta ad ogni operatore, ma nemmeno richiedente lo stesso livello di separazione dal mercato aperto previsto per il settore altamente strategico.

Le politiche regolamentari da adottare nei confronti di queste tre aree dovrebbero essere quindi:

- liberalizzazione del mercato dei beni pertinenti all'area civile "bianca", anche se il loro utente è il Ministero della Difesa o dal loro impiego possano eventualmente svilupparsi beni suscettibili di passare alla categoria "grigia"
- applicazione in misura restrittiva delle specificità riconosciute dall' Articolo 296 all'area militare, modificando però la lista allegata e la portata delle esenzioni, a seconda dell'effettiva esigenza e specificità del bene di volta in volta individuato. Individuazione di regole speciali comuni che riconoscano le specificità di un mercato europeo per la difesa; passaggio da una situazione di para-mercati frammentati a livello nazionale ad un mercato unico integrato, nei tempi di maturazione politica individuati dall'accordo fra istituzioni Comunitarie e governi nazionali
- la tutela dell'interesse nazionale come obiettivo primario della regolamentazione dell'area "nera", secondo un approccio realistico in cui però rimangono possibili accordi ad hoc fra governi nazionali e potenzialmente uno sviluppo europeo dell'intero settore.

Rimane ora da definire quale sia il perimetro di ciascun area, in particolare di quella "nera", che abbiamo detto di esclusiva competenza dei governi nazionali, considerando comunque che esistono delle importanti aree di possibile sovrapposizione e che una lista definitiva può essere solo il frutto di un processo politico condiviso che coinvolga gli Stati nazionali, l'Unione Europea e gli altri principali attori, in particolare i produttori.

Inoltre, il processo di definizione non può essere dato una volta per tutte, dal momento che si tratta di adeguarlo ad una realtà dinamica in continua evoluzione: come ciò che era strategico nel 1958 può non esserlo più nel 2004, la lista così definita andrebbe continuamente sottoposta a revisioni ed aggiornamenti, per renderla adeguata ai mutamenti politico/strategici dell'ambiente circostante.

Secondo una prima analisi, le suddivisioni dovrebbero presentarsi in questo modo:

- il settore "nero" comprende: armi di distruzione di massa ed in particolare nucleari,

vettori strategici per tali armi (essenzialmente missili balistici), determinati sensori ad altissime prestazioni, sistemi di comunicazione avanzata legati all'impiego di armi strategiche o alla comunicazione d'emergenza, sistemi di software avanzato per la crittazione, parti essenziali e codici di sistema specificamente progettati per i beni sopra individuati.

- il settore "grigio" è individuato da tutti i materiali d'armamento e specificamente progettati per uso militare non ricadenti nella categoria "nera", e quindi (a solo titolo d'esempio) i carri armati, pezzi d'artiglieria, aerei da caccia e bombardamento, navi da guerra, i componenti specifici delle piattaforme così individuate, i sistemi elettronici e di software che li gestiscono, eccetera.
- Il settore "bianco" include tutti i beni che, pur potendo essere oggetto di interesse per l'Amministrazione della Difesa o potenzialmente divenire parti di beni catalogati "grigi", sono di uso comune e facile reperibilità.

Ci si deve ora chiedere quali siano le specificità dei materiali d'armamento che impongono l'adozione di norme particolari, derogatorie al principio generale della concorrenza.

I settori in cui gli attori statali ed internazionali nutrono la legittima aspirazione di veder rispettate le proprie esigenze sono essenzialmente:

- la sicurezza degli approvvigionamenti (nota come Security of Supply, SoS)
- la sicurezza della informazioni
- la garanzia che i processi d'esportazione non danneggino il paese esportatore.

La regolamentazione prevista dagli Accordi Quadro definiti nell'ambito della LoI si rivolge proprio a questi problemi; l'esercizio sinora condotto dovrebbe quindi poter essere impegnato come base per successivi sviluppi al livello europeo, in particolare in seno all'Agenzia Europea Difesa, che per la sua composizione istituzionale potrebbe prestarsi a divenire nel prossimo futuro il principale fulcro di aggregazione delle politiche nazionali di difesa.

Il Libro Verde della Commissione Europea

Il Libro Verde pubblicato della Commissione Europea il 23 Settembre 2004 tocca proprio il problema della definizione del mercato della difesa, partendo dalla più che quarantennale esperienza legata all'applicazione dell'Articolo 296 TCE.

La Commissione, notando l'inadeguatezza della normativa rispetto sia all'evoluzione politica interna dell'Unione e alle sue finalità, sia al quadro internazionale di riferimento, si propone tramite la sua Direzione Mercato di intervenire sul principio di eccezionalità che sinora ha protetto questo settore dalle regole del mercato comune.

Due sono le soluzioni prospettate dal Libro Verde:

- la ridefinizione del perimetro di applicazione dell'articolo 296, senza cambiare la legislazione vigente
- l'adozione di una nuova regolamentazione del settore, tramite un'apposita direttiva.

Si tratta quindi nel primo caso di una proposta minimale, la revisione dell'esistente ed in particolare della lista associata, la quale non ha valore di legge, mentre nell'altro si individuano delle aree in cui la Commissione, d'accordo con gli Stati nazionali, può intervenire con provvedimenti legali vincolanti per stabilire un nuovo quadro d'insieme, potenzialmente anche radicalmente diverso dal precedente.

Con il Libro Verde la Commissione ha quindi avviato un processo di consultazioni con

termine 23 Gennaio 2005, cui sarebbe opportuno ciascun paese partecipasse chiarendo i propri interessi strategici di equilibrio fra opportunità d'avanzamento di una politica comune, di cui beneficiare anche in termini economici, e difesa di alcuni obiettivi essenziali di carattere militare e tecnologico.

Le proposte che emergono da questo paper vogliono rappresentare anche una contributo a questo dibattito, per ora non particolarmente vivace a livello nazionale.

In effetti, il modello proposto risulta largamente compatibile con lo spirito di fondo liberalizzatore portato avanti dalla Commissione, ma se ne differenzia per alcuni aspetti maggiormente rispettosi della specificità della dimensione militare del mercato in oggetto.

Una proposta di riforma

In problema che la Commissione pone ai governi europei riguarda sostanzialmente il livello del mercato cui aprire la competizione e le relative modalità.

All'atto pratico, si tratta di definire due aspetti:

- dei regimi differenziati
- delle liste di beni cui sottoporre tali regimi.

La Commissione non ha sinora dettagliato una propria soluzione, mentre dalla discussione circa le tre aree individuate nei paragrafi precedenti emerge una prima proposta di riforma del mercato che sembrerebbe compatibile con le diverse esigenze degli attori in gioco.

La categorizzazione così ottenuta, determinata dall'incrocio fra regime applicabile e destinatario dello stesso, è definita da un approccio bimodale, che considera sia il livello tecnologico del bene che la finalità plausibile del prodotto.

Il caso più interessante ed innovativo riguarda l'area da noi definita "grigia", in quanto per le altre due si tratterebbe di applicare da un lato le normative comunitarie sulla libera concorrenza e dall'altro il principio d'eccezione legato a questioni di sicurezza nazionale.

Mentre nel caso dell'area "bianca" e "nera" il problema politico risiede nel perimetrale il loro campo d'applicazione, dal momento che poi le regole del gioco per entrambe sono già note, per l'area "grigia" vanno definite sia le regole che gli ambiti applicativi.

Rimane inoltre da stabilire a quale livello della catena produttiva si debbano applicare i principi di concorrenza controllata stabiliti per l'area "grigia".

In effetti, il processo di liberalizzazione potrebbe coinvolgere in misura differenziata i sistemi, le piattaforme ed i componenti, a seconda del diverso livello di "strategicità".

La finalità è di far operare per quanto possibile quei meccanismi di mercato che agiscono nel senso di una riduzione dei costi complessivi, senza allo stesso tempo intaccare i principi di sicurezza degli approvvigionamenti, delle informazioni e dell'export evidenziati in precedenza.

L'intervento quindi per aver successo non deve coinvolgere solo il livello dei prime contractor, ma spingersi anche fino ai subcontractor, talora depositari di tecnologie sensibili (operatori di nicchia) ma più spesso interessati a prodotti e processi più "comuni".

L'equilibrio finale non è facile, dal momento che si tratta di conciliare schemi di pressione ed incentivi che determinino una riforma complessiva del settore verso nuove e più elevate frontiere di efficienza.

Questo approccio liberale dovrebbe finire per incentivare la competizione tramite un'apertura progressiva dei "mercati" sinora protetti a livello nazionale.

Il processo di riforma per sua natura sarà quindi lungo, e nel periodo di transizione si dovranno evitare diverse insidie.

I regolatori dovranno infatti guardarsi dalla tentazione di un approccio eccessivamente dirigistico, tipico degli apparati burocratici nazionali ed internazionali; la partecipazione attiva al processo di riforma da parte degli stakeholders, inclusi i produttori, dovrebbe garantire da un eccesso di regolamentazione.

La nuova struttura dovrebbe infatti snellire il carico procedurale attualmente imposto alle Transnational Defence Companies nell'esercizio delle loro funzioni, non incrementarlo.

La chiarezza nell'applicazione delle nuove norme e la certezza dei tempi di transizione saranno due aspetti da curare particolarmente, dal momento che si deve sempre ricordare come la riforma interviene su una struttura preesistente già codificata e stratificata.

Non si va insomma a regolare un fenomeno nuovo, quanto piuttosto a riconoscere ed assecondare i cambiamenti intervenuti in un settore già consolidato secondo altre norme, non più attuali.

Problemi aperti: progressività, rapporto con Usa, organo d'indirizzo e controllo

Uno degli elementi di maggior differenza fra l'impostazione della Commissione e la proposta descritta precedentemente riguarda la previsione esplicita di un processo di apertura progressiva del mercato, secondo tappe studiate e concordate in comune fra gli attori nazionali, la Comunità e le imprese.

Questa esigenza nasce dalla necessità di considerare il pregresso: un cambiamento repentino delle regole dell'ambiente in cui si muovono interessi già consolidati ed investimenti dai tempi di ritorno lunghi potrebbe accentuare determinati squilibri anziché normalizzarli.

Gli operatori non sono da parte loro pronti ad una modifica istantanea, pertanto una tale proposta finirebbe per incontrare la loro opposizione, con ogni probabilità supportata dai governi nazionali di riferimento.

Inoltre, la ricerca del consenso fa parte degli obiettivi della Comunità e della Commissione Europea, soprattutto in un campo in cui le competenze sono condivise fra più livelli istituzionali e la istituzioni europee stanno muovendo i primi cauti passi.

Allo stesso tempo si deve però evitare l'ambiguità dei tempi e dei risultati che permette vie di fuga di comodo a quegli operatori e governi che, per nascondere le proprie inefficienze, osteggiano la riforma per poter continuare a sopravvivere in un regime protezionistico sempre più inefficiente e scaricare gli extra-costi del loro atteggiamento opportunistico sulla collettività.

La definizione di un calendario realistico concordato per il raggiungimento a tappe di obiettivi chiari e condivisi dovrebbe evitare entrambi gli scenari, negativi per ragioni opposte.

Ma la questione di una riforma tutta interna all'Unione Europea pone ulteriori problemi. Una questione di difficile soluzione e quindi possibile oggetto di ulteriori indagini riguarda certamente il rapporto con gli Stati Uniti.

Al momento infatti esistono già una serie di accordi di variegata natura fra gli Usa e diversi paesi europei.

Ciò ha condotto ad una differenziazione di tali rapporti in ambito bilaterale (essenzialmente tramite lo strumento delle Declaration of Principles, DoP) che, data l'importanza del partner americano, potrebbero confliggere con interessi e abitudini consolidate di taluni paesi europei.

Si ripropone infatti il problema della temuta costituzione di due "fortezze", una europea e una americana, rispettivamente chiuse o assai limitatamente aperte ad un sano rapporto di collaborazione e competizione.

Vi sono diverse possibili soluzioni a questo dilemma: ad esempio, in tema di regolamentazione dei diritti di proprietà delle produzioni e delle tecnologie, si dovrebbe giungere ad una differenziazione fra la ownership delle società e la localizzazione degli impianti. A sua volta, il controllo della tecnologia impone lo studio di soluzioni diverse, adatte alla natura immateriale del bene.

In ultima analisi però, l'esito della costituzione di un mercato equilibrato e potenzialmente unificato a livello transatlantico non può prescindere da due passi preliminari: l'unificazione del mercato europeo e lo stabilimento di un clima politico/strategico di generale collaborazione fra le due sponde dell'Atlantico, in cui ai rapporti bilaterali con i singoli stati subentri man mano la definizione di un rapporto bilaterale fra Unione Europea e Stati Uniti, come già avviene in larga misura per le questioni commerciali.

Un'ulteriore questione aperta riguarda la definizione di un'autorità di indirizzo politico generale e di controllo dell'applicazione delle regole a livello sopranazionale europeo.

In questo ambito, si può già intervedere un possibile ruolo dell'Agenzia Europea Difesa nell'implementazione della strategia complessiva e dei controlli.

In effetti, il mercato della difesa rientra tra le sue competenze e la sua composizione istituzionale coinvolge i massimi vertici sia politici (Ministri della Difesa) che tecnici (Direttori Generali degli armamenti).

Questa soluzione pone però dei problemi di coordinamento con l'operato della Commissione, in quanto l'Agenzia attualmente opera a livello intergovernativo e richiede un consenso unanime.

Inoltre, il mandato dovrebbe essere esplicito, duraturo e supportato da risorse adeguate, pena l'inapplicabilità di fatto dell'intera riforma.

Riassumendo, rimangono tre problemi principali all'attenzione dei massimi decisori politici europei:

- l'applicazione della riforma del mercato della difesa secondo il principio di progressività
- la definizione di un'autorità europea di controllo e indirizzo politico/strategico
- la gestione del rapporto transatlantico.

La portata delle tre questioni esposte esula dal perimetro di questo studio, ma allo stesso tempo risulta essere un fattore critico per il successo complessivo della riforma proposta.

CONCLUSIONI

L'analisi dei regimi di controllo e delle rispettive definizioni di cosa debba ricadere nella fattispecie militare, da sottoporre quindi a particolari regole cautelative, e cosa invece ne sia escluso, impone delle riflessioni circa la loro portata in due ambiti diversi ma complementari: la politica estera dell'Europa e la definizione di un mercato interno comune degli armamenti.

Il sistema dei controlli messo in funzione in ambito multilaterale, sia ai fini strategici che di non proliferazione, dà l'impressione di risentire del momento storico bipolare in cui esso è stato concepito, quando l'attenzione era imperniata lungo l'asse Ovest-Est.

Con la fine del bipolarismo, le varie partnership dei regimi di controllo sono gradualmente cambiate, inglobando molti di quei paesi che un tempo erano destinatari di quei controlli (Federazione Russa, Ucraina ed il blocco dei paesi dell'Europa centro-orientale) o che erano considerati "terzi" come l'Argentina, il Brasile, il Sudafrica.

Questo processo evolutivo delle partnership ha provocato in un certo qual modo un riorientamento dell'attenzione in chiave Nord-Sud, anche alla luce dei crescenti rischi di proliferazione di armi di distruzione di massa e dei relativi vettori.

Il contenimento dei tentativi di numerosi paesi di dotarsi di simili ordigni è merito dell'assetto operativo raggiunto dai tre Regimi - "MTCR", "NSG" e "Gruppo Australia" - malgrado i colpi inferti alla loro credibilità dall'avanzamento dei programmi missilistici di India, Pakistan e Corea del Nord e dalle non sopite velleità di riarmo chimico-biologico di qualche paese dell'area del Medio Oriente.

Gli avvenimenti di quest'ultimo decennio hanno visto gli Stati Uniti assumere una posizione di aperta contestazione verso i sistemi di controllo "erga omnes" dei tre Regimi, preferendo l'adozione di molto più stringenti misure "ad hoc" mirate a contrastare la proliferazione cosiddetta "regionale", ossia l'attività di alcuni paesi ben identificati, misure che in certi casi sconfinerebbero in forme di indiscriminato embargo tecnologico che né l'Unione Europea né altri partner dei tre regimi sono disposti o propensi a seguire.

Pertanto, mentre gli Stati Uniti non esitano a pubblicare le loro liste dei materiali con l'indicazione delle cosiddette "proscribed destinations", l'UE e molti altri partner hanno scelto, per motivi di politica estera, di non rendere trasparente alcuna "black list" di paesi, preferendo ricorrere ad attente valutazioni caso per caso per ogni paese di destinazione prima di esportare.

Questa diversità di vedute sui controlli all'esportazione ha spinto i partner europei ad affrontare i problemi emergenti non con il metodo statunitense, ma con una maggiore creatività sul terreno delle procedure e non delle liste. Sono state adottate, in tal senso, nuove norme in grado di far ricadere nei controlli preventivi persino i materiali non listati tramite la cosiddetta clausola "Catch-All", o il "Military End-Use Control" sempre per merci non listate qualora dirette a paesi sotto embargo internazionale (UE, OSCE, ONU).

Sono stati istituiti i controlli sui trasferimenti di informazioni in forma non tangibile (fax, telefono, posta elettronica).

L'applicazione di dette procedure ha fatto registrare un abnorme incremento di dinieghi ed il lievitare di attività di coordinamento, di consultazione e di scambio di informazioni nell'intento di minimizzare le disomogeneità politiche dei paesi aderenti ai vari regimi di controllo.

Diverso invece il quadro nell'ambito dei materiali d'armamento, dove la delicata questione del controllo delle esportazioni dovrebbe superare gli ambiti nazionali ma, per motivi politici ed economici, non riesce ad essere risolta da una legislazione integrata e coordinata a livello

internazionale.

L'intesa di Wassenaar, nonostante l'assenza della Cina, tende a proporsi come punto di riferimento per la Comunità internazionale (assai più completa e concreta rispetto ad esercizi settoriali parzialmente affini per materia condotti in ambito ONU ed OSCE) per quanto riguarda il controllo strategico di tecnologie duali e di armi convenzionali, ma non riesce ancora ad assumere un effettivo controllo multilaterale sulle esportazioni mondiali di armamenti.

Neppure in ambito UE sembra ancora possibile allo stato attuale una vera e propria politica unitaria che consenta di giungere all'unificazione delle procedure di acquisizione e delle regole riguardanti le esportazioni di armamenti.

Abbiamo sottolineato i limiti del Codice di Condotta europeo che non pone alcun vincolo giuridico⁸, ma solo criteri guida i quali, nella loro attuazione, hanno interessato maggiormente le armi in senso stretto, con controlli particolarmente restrittivi per la produzione e l'esportazione di armi leggere e piccole armi verso paesi in via di sviluppo.

Conseguentemente, gran parte dei dinieghi espressi a livello europeo hanno riguardato piccole armi in generale, con il risultato di veder elevate a rango di politica estera, almeno nel caso dell'Italia, l'esportazione a privati cittadini di armi catalogate "comuni da sparo" ai sensi della legge 110/75.

Ciò nondimeno l'Europa Comunitaria dovrà prima o poi risolvere le questioni aperte nel capitolo della politica estera e sicurezza comune, inclusa la costituzione di un esercito europeo dotato di sistemi d'arma prodotti in Europa a prezzi di concorrenza.

L'analisi delle liste vigenti individua allo stesso tempo diverse connessioni, ma anche differenziazioni sostanziali. Le sfasature fra le liste ed i regimi, impongono la ricerca di criteri uniformanti che stabiliscano la soglia oltre la quale un bene è legittimamente considerabile "militare" e pertanto vi si debbano applicare regole "speciali".

Per l'unificazione del mercato è necessaria la definizione di una sola lista comune; l'uniformità di definizione fra diversi paesi è prerequisito per l'applicazione di norme comuni. Tale lista idealmente si divide in tre settori: il primo segmento, che potremmo definire "bianco", include tutti i beni di normale uso civile e tecnologia diffusa, che sino ad oggi sono stati considerati "militari" solo perché la loro utenza era militare (per esempio beni di consumo ordinario, vestiario, computer d'ufficio,...)

Per tale gruppo, il regime applicabile ultimamente è quello del Mercato Comune, come per ogni altro bene.

Il secondo insieme raggruppa i beni chiaramente "militari", il cui contenuto tecnologico li rende parte di un mercato assai particolare, in cui il lato della domanda è necessariamente limitato agli operatori istituzionali autorizzati (come ad esempio carri armati, aerei da combattimento, pezzi d'artiglieria,...).

E' evidente che per tali beni non sia corretta né auspicabile la libera concorrenza e circolazione; d'altra parte però, in ossequio al processo di integrazione politica in corso e alla ricerca della soglia di efficienza delle produzioni relative, non pare nemmeno equo garantire una loro totale esclusione da ogni forma di competizione a livello europeo. E' quindi desiderabile che la competizione avvenga secondo regole comuni, ma che queste regole siano "speciali", ovvero ben più restrittive di quelle applicabili per ogni altro bene.

Infine, all'interno della stessa categoria dei beni militari si debbono riconoscere talune, limitatissime, specifiche attività che per altissimo contenuto tecnologico e vastità d'impatto sulla realtà strategica possano realisticamente rimanere appannaggio del pieno controllo dei singoli stati nazionali, quantomeno nel medio periodo e fino a che non si configuri un'autorità

europea unificata adatta a gestirne le loro implicazioni politiche. Per tali beni, definibili come armamenti strategici, si configura il mantenimento dell'eccezione prevista dell'Art.296 TCE.

Si tratta essenzialmente delle armi di distruzione di massa, nucleari in particolare, e dei sistemi che ne rendono possibile l'impiego (vettori missilistici, ma anche sensori ad altissime prestazioni e sistemi di crittografia).

Un fattore chiave di successo della riforma prospettata riguarda la sua progressività, poiché essa agisce su un lungo e complicato processo di stratificazione pregresso e necessita del supporto dei governi e degli operatori per raggiungere gli scopi dichiarati.

Le riforme strutturali proposte rappresentano un tassello importante per l'unificazione del mercato europeo della difesa, componente necessaria per la sopravvivenza di una base tecnologica e produttiva locale, capace di soddisfare i requisiti operativi derivanti dal processo di integrazione delle politiche di difesa in Europa.

APPENDICE

A CURA DI FEDERICA DI CAMILLO

INDICE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

(i testi preceduti da un asterisco (*) sono riprodotti in appendice)

(*) Tabella comparativa dei regimi di controllo (elaborazione IAI)**(*) Articoli 28 e 31 TULPS** (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), r.d. 18 giugno 1931 n. 773, in *Gazzetta ufficiale*, 26 giugno 1931 n. 146, SO**Legge 18 aprile 1975 n. 110**, Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in *Gazzetta ufficiale*, 21 aprile 1975 n. 105**(*) Articolo 296 TCE** (Trattato che istituisce la Comunità europea), in *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, 24 dicembre 2002 n. C 325http://europa.eu.int/eur-lex/lex/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf**(*) Elenco dei prodotti ‘warlike’** deliberato dal Consiglio dei Ministri della CEE in data 15 aprile 1958 ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 2, del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità Economica europea**Classificazione dei materiali d’armamento** stabilita dal Consiglio dei Ministri degli esteri della CEE in data 9 luglio 1991 in sede di Cooperazione Politica Europea (CPE), ai fini dell’applicazione di una dichiarazione d’embargohttp://projects.sipri.se/expcon/euframe/eu_commonlist.htmWassenaar Arrangement, **Munitions List**[http://www.wassenaar.org/list/WA-LIST%20\(04\)%201%20ML.doc](http://www.wassenaar.org/list/WA-LIST%20(04)%201%20ML.doc)Wassenaar Arrangement, **Definitions of terms used in these lists**[http://www.wassenaar.org/list/WA-LIST%20\(04\)%201%20DEF.doc](http://www.wassenaar.org/list/WA-LIST%20(04)%201%20DEF.doc)Wassenaar Arrangement, **Acronyms and abbreviations used in these lists**[http://www.wassenaar.org/list/WA-LIST%20\(04\)%201%20SEC%20002%20-%20Acronyms%20and%20Abbreviations.doc](http://www.wassenaar.org/list/WA-LIST%20(04)%201%20SEC%20002%20-%20Acronyms%20and%20Abbreviations.doc)**Legge 9 luglio 1990, n. 185**, Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento, in *Gazzetta ufficiale*, 14 luglio 1990, n. 163<http://nir.difesa.it/xdocs/09071990-185.xml>**Legge 17 giugno 2003, n. 148**, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n.185, in *Gazzetta ufficiale*, 26 giugno 2003, n. 146

<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2003/146/1.htm>

(*) Testo consolidato non ufficiale della **Legge 9 luglio 1990, n. 185** (così come modificato dalla **Legge 17 giugno 2003, n. 148**)

Ministero della Difesa, **D.M. 13 giugno 2003**, Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in *Gazzetta ufficiale*, 25 luglio 2003 n. 171 SO
<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2003/171/8.htm>

Codice di condotta dell'Unione Europea per le esportazioni di armi, 8675/2/98, Bruxelles, 8 giugno 1998
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/8675_2_98_IT.pdf

Elenco comune delle attrezzature militari contemplate dal Codice di Condotta dell'Unione Europea per l'esportazione di armi, adottato dal Consiglio il 13 giugno 2000, in *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, 8 luglio 2000 n. C 191
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/c_191/c_19120000708it00010019.pdf

Manuale per l'uso del codice di condotta dell'Unione Europea per le esportazioni di armi, convenuto dal gruppo di lavoro "Esportazioni di armi convenzionali" il 28 ottobre 2003 (14283/03), Bruxelles, 6 novembre 2003
<http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/st14283.it03.pdf>

Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea (attrezzature oggetto del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi) adottato dal Consiglio il 17 novembre 2003 (che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari oggetto del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi adottato dal Consiglio il 13 giugno 2000), in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, 23 dicembre 2003, n. C 314
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/c_314/c_31420031223it00010026.pdf

Azione Comune del Consiglio, del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari, in *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, 30 giugno 2000 n. L 159
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/l_159/l_15920000630it02160217.pdf

Regolamento (CE) n.150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, 30 gennaio 2003, n. L 25
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_025/l_02520030130it00010006.pdf

(*) Materiali corrispondenti ai Codici indicati in allegato al **Regolamento CE n. 150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003**, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, 30 gennaio 2003, n. L 25

Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, in *Gazzetta*

ufficiale delle Comunità europee, 30 giugno 2000 n. L 159; **avviso di rettifica** in *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, 15 luglio 2000 n. L 176

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/l_159/l_15920000630it00010215.pdf

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/l_176/l_17620000715it00520052.pdf

Regolamento (CE) n. 1504/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, 31 agosto 2004 n. L 281

[http://europa.eu.int/eur-](http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_281/l_28120040831it00010225.pdf)

[lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_281/l_28120040831it00010225.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_281/l_28120040831it00010225.pdf)

Commissione delle Comunità Europee, **Libro verde. Gli appalti pubblici della difesa**, COM(2004) 608 def., Bruxelles, 23 settembre 2004

http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/docs/defence/green-paper/com04-608_it.pdf

(*) **Siti Internet**

**TABELLA COMPARATIVA DEI REGIMI DI CONTROLLO
(ELABORAZIONE DEGLI AUTORI)**

	TCE ART.296	NAZIONALE 185/90	EU CODE OF CONDUCT	EU DUAL- USE LIST	UE LISTA PER SOSPENSIONE DAZI
Armi fino a 12,7 mm	X	X	X		X
Armi oltre 12,7 mm	X	X	X		X
Munizioni	X	X	X		X
Bombe, razzi, missili, siluri	X	X	X		X
Apparecchiature per la direzione del tiro	X	X	X		
Veicoli terrestri per uso militare	X	X	X		X
Agenti chimici o biologici	X	X	X		X
Esplosivi militari	X	X	X		X
Navi da guerra	X	X	X		X
Aeromobili per uso militare	X	X	X		X
Apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare	X	X	X		
Armi ad energia cinetica		X	X		
Corazzature	X	X	X		X
Apparecchiature per addestramento militare		X	X		X
Apparecchiature visione immagini per uso militare	X	X	X		X
Forgiati, fusioni, semilavorati appositamente progettati per uso militare	X	X	X		
Apparecchiature varie app. progettate per uso militare	X	X	X		X
Apparecchiature di produzione per uso militare	X	X	X		
Armi ad energia diretta		X	X		
Apparecchiature criogene, superconduttori militari		X	X		X

Software appositamente progettati per uso militare	X	X	X		X
Tecnologia per sviluppo, produzione e uso di prodotti militari	X	X	X		
Materiali paramilitari			X		
Materiali nucleari	X			X	X
Materiali chimici/biologici				X	X
Apparecchiature di collaudo, ispezione e produzione dual-use				X	
Materiali elettronici dual-use				X	X
Calcolatori elevate capacità				X	X
Telecomunicazioni e apparati crittografici				X	X
Sensori e laser dual-use				X	X
Materiale avionico dual-use				X	X
Materiale navale dual-use				X	X
Sistemi propulsione, veicoli spaziali e relative apparecchiature				X	X
Apparecchiature per la ripresa di vedute specialmente concepite per uso militare	X			X	X
Attrezzature appositamente progettate per uso militare		X			
Materiali di uso civile suscettibili di impiego dall'Amministrazione Difesa					X

TULPS R.D. 18 GIUGNO 1931 N.773.**APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.****ARTICOLI 28 E 31**

28. Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.

31. Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

ARTICOLO 296 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:
 - a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
 - b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

ELENCO DEI PRODOTTI "WARLIKE" DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA CEE IN DATA 15 APRILE 1958 AI SENSI DELL'ARTICOLO 223, PARA 2, DEL TRATTATO DI ROMA DEL 25 MARZO 1957 ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
Il Consiglio

DECISIONE

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto l'articolo 223, paragrafo 2 del Trattato,

Considerando che il seguente elenco di prodotti comprende le armi, le munizioni e il materiale bellico al cui riguardo gli Stati membri hanno un legittimo interesse a poter prendere i provvedimenti ammessi dall'articolo 223, paragrafo 1 b) del Trattato,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE DESTINATA AGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA:

Le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1 b) del Trattato si applicano alle armi, alle munizioni e al materiale bellico enumerati in appresso, comprese le armi concepite per l'uso dell'energia nucleare:

1. Armi da fuoco portatili e automatiche, quali fucili, carabine, rivoltelle, pistole, pistole mitragliatrici, fucili mitragliatori e mitragliatrici ad eccezione delle armi da caccia, pistole e altre armi di piccolo calibro, di calibro inferiore a 7 mm.
2. Materiale d'artiglieria e apparati fumogeni, lanciagrasie e lanciafiamme, quali:
 - a) cannoni, obici, mortai, pezzi d'artiglieria, armi anticarro, lanciarazzi, lanciafiamme, cannoni senza rinculo;
 - b) materiale militare per il lancio di cortine fumogene e dei gas.
3. Munizioni destinate alle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
4. Bombe, torpedini terrestri e siliuri, razzi e ordigni teleguidati:
 - a) bombe, torpedini, granate, comprese le granate fumogene, marmitte fumogene, razzi, mine, ordigni teleguidati, bombe di profondità, bombe incendiarie;
 - b) apparecchi e dispositivi d'impiego militare, concepiti specialmente per la manutenzione, l'innesto, il disinnesto, lo scoppio o l'individuazione degli articoli di cui al precedente paragrafo a).
5. Materiale per la direzione del tiro per scopi militari:
 - a) calcolatori di tiro e apparecchi di puntamento con raggi infrarossi ed altro materiale di puntamento notturno;
 - b) telemetri, indicatori di posizione, altimetri;
 - c) dispositivi per l'osservazione, elettronici, giroscopici, ottici e acustici;

- d) apparati di mira per bombardamento e alzi di cannoni, periscopi per gli articoli di cui presente elenco.
6. Carri e veicoli specialmente concepiti per l'impiego militare:
- a) carri;
 - b) veicoli di tipo militare, armati o corazzati, compresi i veicoli anfibi;
 - c) treni corazzati;
 - d) veicoli militari semi-cingolati;
 - e) veicoli militari per la riparazione dei carri;
 - f) rimorchi specialmente concepiti per il trasporto delle munizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
7. Agenti tossici o radioattivi:
- a) agenti tossici biologici o chimici e agenti radioattivi adatti per produrre, in caso di guerra, effetti distruttivi sulle persone, sugli animali o sui raccolti;
 - b) materiale militare per la propagazione, l'individuazione o l'identificazione delle sostanze di cui al precedente paragrafo a);
 - c) materiale di protezione contro le sostanze di cui al precedente paragrafo a);
8. Polveri, esplosivi e agenti di propulsione liquidi o solidi:
- a) polveri e agenti di propulsione liquidi o solidi, specialmente concepiti o fabbricati per il materiale di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 7;
 - b) esplosivi militari;
 - c) miscele incendiarie e congelanti per impiego militare.
9. Navi da guerra e relativi equipaggiamenti speciali:
- a) navi da guerra di ogni tipo;
 - b) equipaggiamenti specialmente concepiti per l'ormeggio, l'individuazione e il dragaggio delle mine;
 - c) reti sottomarine.
10. Aeronavi e relativi equipaggiamenti per impiego militare.
11. Materiale elettronico per impiego militare.
12. Apparecchi per la ripresa di vedute, specialmente concepiti per l'impiego militare.
13. Altri equipaggiamenti e materiale:
- a) paracadute o materiale per il lancio di paracadute;
 - b) materiale per il passaggio di corsi d'acqua, specialmente concepito per impiego militare;
 - c) proiettori a comando elettronico per impiego militare.
14. Parti e pezzi speciali del materiale contemplato nel presente elenco, per quanto presentino un carattere militare.
15. Macchine, equipaggiamenti e utensili esclusivamente concepiti per lo studio, la fabbricazione, la prova e il controllo delle armi, munizioni e ordigni per impiego unicamente militare, contemplati nel presente elenco.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1958.

TESTO CONSOLIDATO NON UFFICIALE**LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185****LEGGE 17 GIUGNO 2003, N.148****NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO****[...]****Capo I - Disposizioni generali***1. Controllo dello Stato*

1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.

5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

- a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;
- b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;
- c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato *l'embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) ⁹;
- d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa ¹⁰;

⁹ Art. 3 L. 17 giugno 2003 n. 148.

- e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

- a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;
- b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;
- c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;
- d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

- a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;
- b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
- c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII, e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le

¹⁰ Art. 3 L. 17 giugno 2003 n. 148.

armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

2. Materiali di armamento.

1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
- b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;
- d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;
- i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- m) materiali specifici per l'addestramento militare;
- n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

- a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
- b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese odì proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

3. Registro nazionale delle imprese.

[. ..]

4. Iscrizione al registro nazionale delle imprese.

[. ..]

5. Relazione al Parlamento.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse

¹¹.

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse

¹¹ Art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148.

dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto ¹².

3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1 ¹³.

Capo II - Organismi di coordinamento e controllo

6. Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) ¹⁴.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

7. Comitato consultivo.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al

¹² Art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148.

¹³ Art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148.

¹⁴ Soppresso dall'Art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolve da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.

8. Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.

2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e dagli imprenditori.

Capo III - Autorizzazione alle trattative

9. Disciplina delle trattative contrattuali.

1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.

2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.

4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse¹⁵.

5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

- a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
- b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
- c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità esimili;
- d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
- e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo 7.

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.

7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1¹⁶.

10. *Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative.*

¹⁵ Art. 5, L. 17 giugno 2003, n. 148.

¹⁶ Art. 5, L. 17 giugno 2003, n. 148.

1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.

2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.

Capo IV - Autorizzazione all'importazione, esportazione e transito

11. Domanda di autorizzazione.

1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

2. Nella domanda devono essere indicati:

- a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;
- b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
- c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
- d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);
- e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
- f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto esimili;
- g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
- h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

- a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;
- b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

- c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un «certificato di uso finale» rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.

5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:

- a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;
- b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;
- c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5¹⁷.

12. Attività istruttoria.

1. Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5.

2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive formulate dal CISD ai sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.

3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica può richiedere un ulteriore esame da parte dei CISD.

13. Autorizzazione.

1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di

¹⁷ Art. 6, L. 17 giugno 2003, n. 148.

produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale¹⁸.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:

- a) previste dall'articolo 9, comma 4;
- b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.

4. [Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11 senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva]¹⁹.

5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.

14. Termine per le operazioni.

¹⁸ Art. 7, L. 17 giugno 2003, n. 148.

¹⁹ Art. 13, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'articolo 7, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto ²⁰.

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile ²¹.

15. *Sospensione o revoca delle autorizzazioni.*

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.

2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.

6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera *m*) dell'articolo 15 della suddetta legge.

7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma II, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.

²⁰ Art. 8, L. 17 giugno 2003, n. 148.

²¹ Art. 8, L. 17 giugno 2003, n. 148.

8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.

16. *Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza.*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.

2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.

4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

Capo V - Obblighi delle imprese

17. *Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale. [...]*

18. *Lista dei materiali.*

1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.

19. *Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri.*
[. ..]

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.

20. Utilizzo delle autorizzazioni.

1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto²²:

- a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;
- b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.

2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.

3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiara l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera h), il Comitato di cui all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.

4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinché il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.

4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri²³.

21. Seminari, soggiorni di studio e visite. [. ..]

22. Divieti a conferire cariche. [. ..]

Capo VI - Sanzioni

23. Falsità nella documentazione.

²² Art. 10, L. 17 giugno 2003, n. 148.

²³ Art. 10, L. 17 giugno 2003, n. 148.

1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto.

2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da 50 a 300 milioni di lire.

24. Inosservanza delle prescrizioni amministrative.

1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.

25. Mancanza dell'autorizzazione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni.

2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni.

3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.

26. Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

27. Norme sull'attività bancaria.

1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificati al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.

3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.

**MATERIALI CORRISPONDENTI AI CODICI INDICATI SUL REGOLAMENTO CE N. 150/2003 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 21 GENNAIO 2003 CHE SOSPENDE I DAZI DOGANALI APPLICABILI A TALUNE ARMI ED ATTREZZATURE AD USO MILITARE
(ELABORAZIONE NON UFFICIALE)**

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici

[2804 10](#) - Idrogeno

[2804 21](#) - Gas rari

[2804 30](#) - Azoto

[2804 40](#) - Ossigeno

[2804 50](#) - Boro; tellurio

[2804 61](#) - Silicio

[2804 70](#) - Fosforo

[2804 80](#) - Arsenico

[2804 90](#) - Selenio

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

[2825 10](#) - Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

[2825 20](#) - Ossido e idrossido di litio

[2825 30](#) - Ossidi e idrossidi di vanadio

[2825 40](#) - Ossidi e idrossidi di nichel

[2825 50](#) - Ossidi e idrossidi di rame

[2825 60](#) - Ossidi di germanio e diossido di zirconio

[2825 70](#) - Ossidi e idrossidi di molibdeno

[2825 80](#) - Ossidi di antimonio

[2825 90](#) - altri

[3601](#) - Polveri propellenti

[3602](#) - Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

[3603](#) - Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

[3604](#) - Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici

[3606](#) - Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili

[3701](#) Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

[3701 10](#) - per raggi X

[3701 20](#) - Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

[3701 30](#) - altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm

[3701 91](#) - altre

[3702](#) Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

[3702 10](#) - per raggi X

[3702 20](#) - Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

[3702 31](#) - altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm

[3702 41](#) - altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm

[3702 51](#) - altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia)

[3702 91](#) - altre

[3703](#) Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

[3703 10](#) - in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm

[3703 20](#) - altri, per la fotografia a colori (policromia)

[3703 90](#) - altri

[3705](#) Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche

[3705 10](#) - per la stampa in offset

[3705 20](#) - Microfilm

[3705 90](#) - altre

[3707](#) Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego

[3707 10](#) - Emulsioni per sensibilizzare le superfici

[3707 90](#) - altri

[3824](#) Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

[3824 10](#) - Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

[3824 20](#) - Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

[3824 30](#) - Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

[3824 40](#) - Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

[3824 50](#) - Malte e calcestruzzo, non refrattari

[3824 60](#) - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

[3824 71](#) - Miscugli contenenti derivati peralogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due diversi alogeni

[3824 90](#) - altri

[3926](#) Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

[3926 10](#) - Oggetti per l'ufficio e per la scuola

[3926 20](#) - Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole)

[3926 30](#) - Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

[3926 40](#) - Statuette ed altri oggetti da ornamento

[3926 90](#) - altri

[4202](#) Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari de bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

[4202 11](#) - Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

[4202 21](#) - Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura

[4202 31](#) - Oggetti da tasca o da borsetta

[4202 91](#) - altri

[4911](#) Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

[4911 10](#) - Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

[4911 91](#) - altri

[5608](#) Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili

[5608 11](#) - di materie tessili sintetiche o artificiali

[5608 90](#) - altre

[6116](#) Guanti, mezzoganti e muffole a maglia

[6116 10](#) - impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma

[6116 91](#) - altri

[6210](#) Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907

[6210 10](#) - con prodotti delle voci 5602 o 5603

[6210 20](#) - altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

[6210 30](#) - altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

[6210 40](#) - altri indumenti per uomo o ragazzo

[6210 50](#) - altri indumenti per donna o ragazza

[6211](#) Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

[6212](#) Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

[6305](#) Sacchi e sacchetti da imballaggio

[6305 10](#) - di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

[6305 20](#) - di cotone

[6305 32](#) - di materie tessili sintetiche o artificiali

[6305 90](#) - di altre materie tessili

[6307](#) Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

[6506](#) Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti

[6506 10](#) - Copricapo di sicurezza

[6506 91](#) - altri

[7308](#) Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio : ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

[7308 10](#) - Ponti ed elementi di ponti

[7308 20](#) - Torri e piloni

[7308 30](#) - Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie

[7308 40](#) - Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature

[7308 90](#) - altri

[7311](#) Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

[7314](#) Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

[7326](#) Altri lavori di ferro o acciaio

[7610](#) Costruzioni e parti di costruzione (per esempio : ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balastrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

[7610 10](#) - Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

[7610 90](#) - altri

[8413](#) Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

[8413 11](#) - Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo

[8413 20](#) - Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19

[8413 30](#) - Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione

[8413 40](#) - Pompe per calcestruzzo

[8413 50](#) - altre pompe volumetriche alternative

[8413 60](#) - altre pompe volumetriche rotative

[8413 70](#) - altre pompe centrifughe

[8413 81](#) - altre pompe; elevatori per liquidi

[8413 91](#) - Parti

[8414](#) Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

[8415](#) Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

8418 Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

8419 Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8421 Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8424 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8427 Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

8472 Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio : duplicatori elettrografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)

8479 Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8502 Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8502 11 - Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8502 20 - Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8502 31 - altri gruppi elettrogeni

8516 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio : asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldafferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

8518 Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

[8521](#) Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofoni

[8525](#) Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri "camescopes"; apparecchi fotografici numerici

[8526](#) Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

[8527](#) Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

[8528](#) Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

[8531](#) Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio : suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

[8535](#) Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1.000 V

[8536](#) Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1.000 V

[8539](#) Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

[8543](#) Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

[8544](#) Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

[8701](#) Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

[8701 10](#) - Motocoltivatori

[8701 20](#) - Trattori stradali per semirimorchi

[8701 30](#) - Trattori a cingoli

[8701 90](#) - altri

[8703](#) Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa

[8704](#) Autoveicoli per il trasporto di merci

[8705](#) Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche

[8709](#) Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

[8710](#) Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

[8711](#) Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car")

[8716](#) Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti

[8801](#) Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

[8801 10](#) - Alianti e ali volanti

[8801 90](#) - altri

[8802](#) Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

[8804](#) Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendi) e rotochutes; loro parti ed accessori

[8805](#) Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

[8901](#) Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

[8901 10](#) - Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

[8901 20](#) - Navi cisterna

[8901 30](#) - Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20

[8901 90](#) - altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

[8903](#) Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

[8906](#) Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

[8907](#) Altri congegni galleggianti (per esempio : zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)

[9004](#) Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

[9004 10](#) - Occhiali da sole

[9004 90](#) - altri

[9005](#) Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia

[9006](#) Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

[9008](#) Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

[9013](#) Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

[9014](#) Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione

[9015](#) Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

[9020](#) Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

[9022](#) Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento

[9025](#) Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

[9027](#) Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

[9303](#) Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

[9301](#) Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

[9302](#) Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

[9302 00 10](#) - di calibro 9 mm o superiore

[9302 00 90](#) - altre

[9303](#) Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio : fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)

[9304](#) Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

[9306](#) Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce

[9307](#) Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

[9404](#) Sommier; oggetti lattarecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

[9404 10](#) - Sommier

[9404 21](#) - Materassi

[9404 30](#) - Sacchi a pelo

[9404 90](#) - altri

[9406](#) Costruzioni prefabbricate

[9406 00 10](#) - di legno

[9406 00 31](#) - di ferro o di acciaio

[9406 00 90](#) - di altre materie

[4901](#) Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti

[4901 10](#) - in fogli sciolti, anche piegati

[4901 91](#) - altri

[8426](#) Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru

[8426 11](#) - Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers"

[8426 20](#) - Gru a torre

[8426 30](#) - Gru a portale

[8426 41](#) - altre macchine ed apparecchi, semoventi

[8426 91](#) - altre macchine ed apparecchi

[8428](#) Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio : ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

[8429](#) Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

[8430](#) Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

[8470](#) Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazione, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

[8471](#) Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

[8517](#) Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio (cordless) e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni

[8517 11](#) - Apparecchi telefonici per abbonati; videofoni

[8517 21](#) - Telecopiatrici (telefax) e telescriventi

[8517 30](#) - Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia

[8517 50](#) - altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante o per telecomunicazione numerica

[8517 80](#) - altri apparecchi

[8517 90](#) - Parti

[8524](#) Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

[9018](#) Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici

[9018 11](#) - Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici)

[9018 20](#) - Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

[9018 31](#) - Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili

[9018 41](#) - altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria

[9018 50](#) - altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia

[9018 90](#) - altri strumenti ed apparecchi

[9019](#) Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

[9021](#) Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità

[9026](#) Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio : misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

[9301](#) Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche

[9301 11](#) - Pezzi d'artiglieria (per esempio cannoni, obici e mortai)

[9301 20](#) - Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili

[9301 90](#) - altri

SITI INTERNET**Wassenaar Arrangement (WA)**

<http://www.wassenaar.org/>

Missile Technology Control Regime (MTCR)

<http://www.mtcr.info/>

Nuclear Suppliers Group (NSG)

<http://www.nsg-online.org/>

Australia Group (AG)

<http://www.australiagroup.net/>

Ministero delle Attività Produttive – Area per l'internazionalizzazione – Direzione Generale per la politica commerciale – Esportazioni prodotti e tecnologie a duplice uso

<http://www.mincomes.it/menu/dualuse.htm>

Unione Europea - Controllo delle esportazioni connesso con la sicurezza

http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=408&lang=it&mode=g#SCRL3

Unione Europea - Beni e tecnologie a duplice uso

<http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l11029.htm>

NOTE SUGLI AUTORI

GIOVANNI GASPARINI

Ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, si occupa di questioni strategiche, industria aerospaziale e della difesa, Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), NATO, economia della difesa e co-dirige il Programma Transatlantico dello IAI sulle questioni di difesa.

Dal 2000 collabora con il Centro Militare Studi Strategici (CeMiSS).

SANDRO RUGGERI

Colonnello (aus.) dell'Aeronautica Militare, esperto in materiali d'armamento e tecnologie di duplice uso. Laureato in Giurisprudenza, ha ricoperto vari incarichi di carattere tecnico-logistico in ambito nazionale ed internazionale.

Ha prestato servizio, fra gli altri, presso lo Stato Maggiore Difesa (RIS) e il Ministero degli Affari Esteri (UAMA).

FEDERICA DI CAMILLO

Assistente alla ricerca dell'area sicurezza e difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Giurista, si è occupata di tematiche relative alla regolamentazione del settore difesa presso il Ministero degli Affari Esteri (Ufficio Disarmo e Controllo degli Armamenti - Non Proliferazione) e la Commissione Difesa dell'Assemblea Parlamentare dell'UEO a Parigi.

ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI

L'Istituto Affari Internazionali è dal 1965 tra i principali istituti italiani di studi nel campo della politica estera, di sicurezza e difesa e dell'economia internazionale. Senza scopo di lucro, lo IAI mira a promuovere la conoscenza dei problemi internazionalistici attraverso studi, ricerche, conferenze, pubblicazioni e documentazione. A questo scopo collabora con analoghi istituti e fondazioni di altri paesi, partecipando a diverse reti internazionali di centri-studio.

RINGRAZIAMENTI

Questa pubblicazione è frutto del lavoro di un valido team, che ho avuto l'onore di coordinare.

Il contributo d'esperienza del Colonnello Sandro Ruggeri è stato un indispensabile fattore per la riuscita del progetto, in particolare per la sua invidiabile capacità di orientare il pensiero pur tra le difficoltà poste dalla complessità della materia.

Un riconoscimento particolare va a Federica Di Camillo, per i suoi puntuali suggerimenti ed il suo continuo lavoro di revisione del testo.

Desidero ringraziare tutte le persone che in diversi modi e tempi hanno contribuito a questa ricerca.

Un ringraziamento particolare per il loro costante supporto va al Generale Carlo Finizio, Direttore del CeMiSS, per le sue intuizioni e la sua pazienza, e il Prof. Michele Nones, Consigliere Scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, per i suoi pluriennali insegnamenti e puntuali commenti.

Ogni errore ed omissione rimane di mia responsabilità.

Giovanni Gasparini